SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 giugno 1997 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 giugno 1997, n. 174.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO, *il Guardasigilli* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1997, N. 108.

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio».

All'articolo 2:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «secondo comma,» *sono soppresse;*

al comma 6, le parole: «per una spesa complessiva non superiore a lire 4.000 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio».

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis*. In relazione alle esigenze connesse alle operazioni in Albania, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa è determinato nella stessa misura spettante al personale militare.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma *6-bis*, valutato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «con finalità umanitarie» *sono inserite le seguenti:* «che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero»; *e le parole:* «che già operino in Albania da almeno due anni,» *sono soppresse:*

al comma 2, le parole: «10.000 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «20.000 milioni».

All'articolo 6:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128)»;

al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,»;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato)*. — 1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296».

All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 23 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2387):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 24 aprile 1997.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 28 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 aprile 1997.

Esaminato dalla 4ª commissione il 7, 14 e 15 maggio 1997.

Esaminato in aula il 22 e 28 maggio 1997 e approvato il 29 maggio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3788).

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 30 maggio 1997, con pareri delle commisioni I, II, III, V, VI, VII, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 giugno 1997.

Esaminato dalla IV commissione il 5 e 10 giugno 1997.

Esaminato in aula il 12 giugno 1997 e approvato, con modificazioni, il 17 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2387/*B*).

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 18 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 18 giugno 1997.

Esaminato in aula e approvato il 19 giugno 1997.

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 luglio 1997.

97G0211

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1997, n. **175.**

Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, al fine di superare incertezze interpretative e di portare rapidamente ed uniformemente a compimento il già avviato processo di attivazione di detta attività, nell'interesse della corretta organizzazione del servizio ed allo scopo di perseguire gli obiettivi finanziari della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Competenze del Ministero della sanità

1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; sono, altresì, disciplinate l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto.

Art. 2.

Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.».

Art. 3.

Disciplina assistenziale e previdenziale

1. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale.

Art. 4.

Principi di organizzazione e dati informativi dell'attività libero-professionale

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanità i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

97G0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1997.

Delega di ulteriori funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, in materia di magistrature amministrative.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Franco Bassanini è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1996, con il quale lo stesso Ministro è stato delegato all'esercizio di funzioni inerenti all'incarico conferitogli;

Ritenuta l'opportunità di integrare la predetta delega di funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, sono delegate le funzioni inerenti le iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa, contabile e dell'Avvocatura dello Stato, nonché quelle riguardanti l'organizzazione e il funzionamento degli organi di autogoverno di dette magistrature. Restano ferme le competenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Enrico Micheli, per quanto concerne i provvedimenti specifici riguardanti lo stato giuridico e la progressione economica dei magistrati e del personale amministrativo, nonché l'adozione degli atti di gestione amministrativa e contabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 175

97A4972

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 giugno 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 2596).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Viste l'ordinanza n. 2449 in data 25 giugno 1996 con la quale sono state disposte provvidenze volte ad assicurare ogni forma di prima assistenza per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili;

Vista la nota n. 991 del 13 giugno 1997 con la quale la regione Toscana ha richiesto per i nuclei familiari dei comuni di Stazzema e di Vergemoli, colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, ulteriori risorse finanziarie di L. 169.000.000 e L. 20.000.000 per il prolungamento dell'assistenza alle famiglie evacuate in attesa del completamento dei lavori per gli alloggi da ricostruire o da riparare;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Lo stanziamento previsto dall'art. 9 dell'ordinanza 25 giugno 1996, n. 2449, per far fronte agli interventi volti ad assicurare l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati è incrementato di L. 189.600.000 di cui L. 169.600.000 per i nuclei familiari evacuati del comune di Stazzema e L. 20.000.000 per i nuclei familiari evacuati del comune di Vergemoli. All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4893

ORDINANZA 18 giugno 1997.

Modalità per l'accensione dei mutui ex art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. (Ordinanza n. 2597).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo-Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Asti, Alessandria e Cuneo, colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante «interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996»;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile numeri 2475, 2476, 2477 e 2478 datate 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1996, n. 281;

Vista la nota n. 206 del 23 aprile 1997 della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto di dover disciplinare il contenuto procedurale delle citate ordinanze per quanto concerne l'accensione dei mutui, secondo le modalità proposte dalla sopracitata Cassa depositi e prestiti;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, le regioni contraggono mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci. I mutui vengono concessi dal direttore generale e le relative determinazioni vengono comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella prima adunanza utile.

2. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione definitiva dei mutui, sulla base delle domande delle regioni interessate, dei piani di interventi approvati, nonché delle delibere di assunzione dei mutui e del provvedimento regionale di garanzia dal quale dovrà risultare l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente la rata e l'annotazione, da parte dell'ufficio ragioneria, del capitolo di spesa. Dopo la concessione, il mutuo è somministrabile sulla base delle domande delle regioni, sottoscritte dal funzionario responsabile, nelle quali si attesti di aver acquisito ai propri atti, idonei documenti giustificativi di spesa per l'importo oggetto della domanda.

3. Nell'attuazione delle singole fattispecie di mutuo, di cui al decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la Cassa, nel rispetto della presente ordinanza, provvede agli adattamenti procedurali necessari per ciascuna tipologia di finanziamento.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4894

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 marzo 1997, n. **176**.

Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e segnatamente l'articolo 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari per disciplinare i programmi e lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Collegio nazionale degli agrotecnici;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1269/1994, espresso nella adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3374 del 4 marzo 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sessione e sedi di esame

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

3. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente comma 1.

4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura sede regionale od interre-

gionale di esame, di cui all'elenco allegato all'ordinanza annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda viene inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici, che attesterà altresì il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.

5. Il contributo di L. 3000 e la tassa di L. 10.000, previsti dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame.

6. L'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 indicherà, per ciascuno degli istituti sedi di esame, i numeri dei conti e le modalità di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 del precedente art. 1 saranno indicati i requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ai sensi dell'art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.

2. A tal fine è considerato equipollente al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d),* della predetta legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, il possesso del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Domande di ammissione

1. Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al Collegio nazionale degli agrotecnici. Le domande di ammissione possono essere altresì, presentate direttamente al Collegio nazionale degli agrotecnici, ottenendone apposita ricevuta.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti di cui all'articolo 2.

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal successivo articolo 5, i candidati debbono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;

d) l'istituto professionale agrario presso il quale è stato conseguito il diploma di agrotecnico e l'anno scolastico relativo;

e) il certificato comprovante il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d),* della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato all'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91;

f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede in esame;

g) data e firma.

2. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma di maturità professionale di agrotecnico in originale o copia autentica;

b) un breve *curriculum* in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di maturità;

c) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

d) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 96.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

e) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 6.

Adempimenti del Collegio nazionale degli agrotecnici

1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, il Collegio nazionale degli agrotecnici verifica la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmette al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall'elenco nominativo dei candidati stessi.

2. Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati dallo stesso Collegio nazionale degli agrotecnici agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.

3. Ciascuna domanda dovrà in ogni caso contenere la certificazione relativa al possesso di almeno uno dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;

b) professori universitari associati o fuori ruolo.

I professori universitari di cui alle lettere *a)* e *b)* possono essere scelti anche fra coloro che si trovino in pensione.

3. Due dei membri della commissione vengono scelti tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino da almeno un quinquennio od abbiano insegnato per un pari periodo negli istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Tali membri vengono scelti nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.

4. Gli altri due componenti la commissione sono scelti tra gli agrotecnici iscritti nell'albo professionale, nell'ambito, di terne di nominativi, segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.

5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.

Art. 8.

Sostituzioni

1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche quattro membri supplenti nell'ambito di terne di nominativi segnalati dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare, di cui due scelti nella categoria dei docenti aventi i requisiti indicati al comma 3 del precedente articolo e due nella categoria degli agrotecnici iscritti all'albo professionale di cui al comma 4 del precedente articolo.

2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.

3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.

4. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione — ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate — può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente articolo 7.

Art. 9.

Funzionamento delle commissioni

1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 25 e non più di 50 candidati.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima località.

3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.

4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri è deliberate a maggioranza.

5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.

6. Ai componenti le commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali. Ai componenti le commissioni esaminatrici residenti in una località diversa da quella ove si tengano le riunioni compete, se dipendenti della pubblica amministrazione, il normale trattamento di missione in base alla qualifica o livello funzionale di appartenenza, mentre per gli estranei all'amministra-

zione statale e per il personale a riposo, diverso dai professori universitari, tale trattamento va determinato con riferimento a quello goduto dal personale in attività di servizio nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

7. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.

Art. 10.

Prove di esame - Valutazioni

1. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale.

2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo articolo 18.

3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche e 60 alla prova orale.

4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche.

5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.

6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale, ed espressa in centesimi.

Art. 11.

Svolgimento delle prove di esame

1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene indicato nell'ordinanza ministeriale con la quale è annualmente indetta la relativa sessione d'esame.

2. I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.

3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di 10 elaborati.

4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.

5. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami.

6. Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall'affissione dell'elenco di cui al comma precedente.

7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data.

9. La convocazione degli anzidetti candidati deve avvenire, di norma, nei giorni già stabiliti in calendario. Al riguardo la commissione può eccezionalmente fissare — tenendo presenti sia le esigenze prospettate dagli interessati, sia la necessità di una conclusione in tempi ragionevoli del procedimento — eventuali sedute supplementari.

Art. 12.

Annullamento di prove di esami

1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

2. Nei casi venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente articolo 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame, qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.

4. I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove vengono segnalati al collegio locale degli agrotecnici che ha rilasciato l'attestazione circa il possesso dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o più sessioni di esami.

Art. 13.

Pubblicazione dei risultati delle prove orali

1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.

2. I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.

Art. 14.

Candidati non abilitati

1. I candidti che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente articolo 5, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.

Art. 15.

Adempimenti conclusivi

1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di agrotecnico, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale.

2. Copie di tale elenco vengono affisse all'albo dell'istituto sede degli esami ed in quello dei competenti collegi locali degli agrotecnici.

3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione, dopo la sua chiusura, vengono consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto sede d'esame presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. Gli istituti di cui al precedente comma 3 provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ai fini degli adempimenti di competenza.

Art. 16.

Diplomi e certificazioni

1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati, in unico esemplare, dal preside dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura presso il quale hanno avuto luogo gli esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato.

2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità.

3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside, solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto, dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente articolo 1.

Art. 17.

Liquidazione dei compensi ai commissari

1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui al precedente articolo 3, in conformità di quanto previsto per gli esami di maturità dall'articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

2. I fondi occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità e nel rispetto delle vigenti procedure di contabilità dello Stato.

Art. 18.

Programma di esame

1. La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

2. Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.

3. La seconda prova scritta o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione e l'analisi di problemi relativi ai miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro.

4. Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.

5. Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

6. Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

7. Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

Art. 19.

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nella parte compatibile, le seguenti norme:

1) decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1957, n. 271;

2) le modificazioni al suddetto decreto contenute nei seguenti provvedimenti:

decreto ministeriale 10 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1958, n. 12;

decreto ministeriale 2 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1959, n. 57;

decreto ministeriale 3 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1963, n. 46;

decreto ministeriale 6 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1963, n. 273;

decreto ministeriale 10 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1967, n. 142;

decreto ministeriale 7 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1970, n. 191;

decreto ministeriale 1° febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1974, n. 179;

decreto ministeriale 27 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1977, n. 8;

decreto ministeriale 18 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1977, n. 331;

decreto ministeriale 26 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1979, n. 90;

articolo unico, decreto ministeriale 5 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1982, n. 214;

decreto ministeriale 14 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1982, n. 325;

3) decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, relativo al riordinamento degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 254

AVVERTENZA:

Si rende noto che alla pagina 48 della presente *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato un comunicato del Ministero della pubblica istruzione, relativo alla indizione della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per l'anno 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 251, stabilisce che l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, al quale possono partecipare coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiamo compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio,

b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;

c) abbiamo prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;

d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale, istituita ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, contiene la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e, in particolare, l'art. 3 attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare, con proprio regolamento, i programmi degli esami stessi, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e gli ordini nazionali professionali, nonché le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

Nota all'art. 2:

— La legge 19 novembre 1990, n. 341, ha introdotto la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 2 di tale legge disciplina i corsi di diploma universitari.

Note all'art. 9:

— La legge 18 dicembre 1983, n. 836 disciplina il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

— La legge 24 gennaio 1958, n. 18 prevede che «ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo».

Nota all'art. 16:

— L'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 recita «Agli abilitati provvisori per cui le commissioni avranno espresso giudizio favorevole il Ministero rilascerà il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10 000 a favore delle opere universitarie».

Nota all'art. 17:

— Il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, stabilisce che «i compensi forfettari a favore dei componenti delle commisioni di maturità, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146 sono fissati in lire 500.000 per il presidente e in lire 330 000 per i commissari».

97G0210

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 giugno 1997.

Rideterminazione dell'importo della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessa con decreto ministeriale 14 febbraio 1997 per rimborso di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con cui si stabilisce che per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;

Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito;

Visto il decreto ministeriale n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1996 con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una prima tranche di certificati del Tesoro per L. 102.552.000.000, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 102.481.494.000;

Visto il decreto ministeriale n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 3.910.000.000, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 3.901.719.000;

Vista la lettera in data 2 maggio 1997, con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che la società Gespal S.r.l. (inserita nell'elenco dei contribuenti allegato al citato decreto del 14 febbraio 1997, ed assegnataria di certificati di credito del Tesoro per L. 257.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 256.403.000) ha fatto presente che il suo credito è stato già soddisfatto e che pertanto il rimborso in titoli di Stato non ha più ragione d'essere;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'importo della seconda tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta, altresì, la necessità di rettificare l'elenco allegato al già citato decreto ministeriale del 14 febbraio 1997 nella parte relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, citato nelle premesse, l'imposto della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, emessi con il decreto stesso per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, è rideterminato in nominali L. 3.653.000.000. Pertanto, il totale dei certificati emessi, per le prime due tranches, si ragguaglia a complessive L. 106.205.000.000.

All'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 14 febbraio 1997 è apportata la seguente variazione:

è annullato il numero progressivo 9) dell'elenco medesimo, relativo all'azienda di credito mandataria Cassa risparmio provincie lombarde S.p.a. - codice ABI 6070 - creditore d'imposta Gespal S.r.l.; importo del credito d'imposta da rimborsare L. 256.403.000; importo dei certificati assegnati: L. 257.000.000; arrotondamento: L. 597.000.

I certificati di credito di cui al primo comma del presente articolo, per l'importo di L. 257.000.000 (corrispondente a quello dei titoli assegnati al suddetto soggetto creditore d'imposta), verranno restituiti, previo annullamento, alla Direzione generale del Tesoro, servizio secondo.

Gli interessi relativi alle prime due cedole dei certificati di credito di cui al comma precedente, corrisposti tramite la Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., per l'importo di L. 22.037.750, verranno riversati, con valuta pari al giorno della corresponsione, alla Banca d'Italia, che provvederà a trasferirli con la stessa valuta sul conto corrente intrattenuto dal Tesoro con la medesima per il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro.

L'importo di L. 597.000, pari all'arrotondamento al milione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, citato nelle premesse, versato all'entrata del bilancio statale in occasione dell'assegnazione dei suddetti titoli, verrà corrisposto dal Tesoro alla Banca d'Italia, ai fini della successiva resti-

tuzione alla società interessata, tramite la summenzionata banca mandataria; detto pagamento farà carico al capitolo 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali del 9 novembre 1995, 24 luglio 1996, 3 settembre 1996 e 14 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4895

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 aprile 1997.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antiparotite.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 20, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 041194/Vir.12 in data 5 aprile 1996 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino antiparotite dettando le relative modalità di escuzione;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 3 luglio 1996 e del 20 novembre 1996.

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino antiparotite.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrente.

Art. 4.

Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 109

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PRE L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO SUI VACCINI, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4.3 DELLA DIRETTIVA 89/342/EEC (PROCEDURA DI BATCH RELEASE).

1. FASI DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO.

Le procedure di controllo dei vaccini prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di controllo in circostanze normali (fase 1) o in circostanze particolari (fase 2).

La fase 1 deve essere adottata per ogni lotto di vaccino prima della sua commercializzazione, mentre la fase 2 rappresenta una misura transitoria da adottare in particolari circostanze, di seguito specificate.

I metodi utilizzati per i controlli di fase 1 e di fase 2 ed i risultati ottenuti devono essere conformi a quanto prescritto dalle rispettive monografie della Farmacopea europea (E.P.). Devono essere inoltre conformi alle specifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I risultati dei controlli effettuati (fase 1 e fase 2) e la documentazione inviata dal produttore devono essere conservati dall'ISS per almeno 10 anni e devono essere disponibili, su richiesta, alle altre autorità di controllo nell'ambito comunitario.

1.1. *Rilascio del lotto in circostanze normali (fase 1)*

1.1.1. *Presentazione del protocollo.*

Per ogni lotto di vaccino, il produttore deve presentare il protocollo di produzione ed i saggi effettuati in accordo con le indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla corrispondente monografia E P.

Il protocollo deve essere conforme a quanto indicato in seguito per ogni specifico vaccino.

Il produttore deve presentare dettagli completi sui risultati dei controlli eseguiti, non è sufficiente indicare «conforme» o «non conforme»; se necessario devono essere fornite le specifiche usate dal produttore. La documentazione inviata deve servire come controllo della regolarità e della riproducibilità della produzione; deve quindi essere segnalato ogni saggio che abbia dovuto essere ripetuto così come ogni prodotto intermedio che sia stato scartato. Ogni risultato non conforme deve essere dettagliato.

Il protocollo deve essere certificato dal responsabile del Servizio controllo di qualità o da persona dello stesso servizio cui è stata delegata la responsabilità del controllo globale del vaccino di cui trattasi.

1.1.2. *Controlli di fase 1.*

I saggi effettuati dall'ISS su ogni lotto di vaccino prima del rilascio dell'autorizzazione sono in accordo con quelli previsti dalla corrispondente monografia della E.P.

1.2. *Rilascio del lotto in circostanze particolari (fase 2).*

La fase 2 del rilascio del lotto deve essere introdotta in aggiunta alla fase 1 in particolari circostanze:

- quando viene proposto un nuovo prodotto;
- quando è stata approvata una variazione nel processo produttivo;
- quando è stata approvata una variazione nel luogo di produzione;
- quando sia stato osservato un aumento inaspettato nella percentuale o nella natura di reazioni cliniche avverse o quando siano stati messi in evidenza difetti di qualità nei lotti precedenti del prodotto;
- quando si verifichi una mancanza di riproducibilità nel processo produttivo;
- quando vi sia un rapporto critico da parte degli ispettori delle aziende;
- quando sia presente una variazione nelle procedure di analisi delle aziende;
- quando sia riscontrata una variabilità inaspettata dei risultati dei controlli effettuati dal produttore.

Il tipo di controlli supplementari necessari per il rilascio del lotto è strettamente correlata alle circostanze che hanno richiesto i controlli di fase 2. Informazioni riguardanti lotti che non hanno superato il controllo di qualità della ditta potrebbero essere richieste nell'ambito della fase 2 delle procedure di rilascio del lotto.

L'attivazione della procedura di fase 2 deve essere notificata a tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

1.3 *Certificato di rilascio*

Quando i risultati delle analisi siano soddisfacenti, le aziende dovranno ricevere, per ogni lotto approvato, il certificato di rilascio che deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo dell'azienda produttrice,
- marchio registrato e nome commerciale del prodotto;
- numero dell'autorizzazione del prodotto;
- numero di lotto;
- numero di contenitori;
- numero di dosi per contenitore;
- tipo di contenitore;
- data di rilascio e numero di riferimento;
- data di scadenza

1.4. *Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato del vaccino antiparotitico*

1.4.1. *Presentazione del protocollo.*

Compilati secondo il punto 1.4.3.

1.4.2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare*

Almeno 20 contenitori monodose o multidose di ogni lotto di prodotto finito devono essere inviati all'Istituto superiore di sanità.

Saggi sa eseguire:

- Titolazione virale e stabilità termica,
- Aspetto;
- Identità.

1.4.3 *Protocolli di produzione e controllo del vaccino antiparotite*

1.4.3.1. Informazioni sul prodotto finito:

Norme ed indirizzo del produttore ....

....

....

Norme commerciale del prodotto ....

N. di autorizzazione alla immissione in commercio ....

N. del lotto di sospensione madre ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto finale n ....

Data della liofilizzazione ....

N. di contenitori costituenti il lotto finale ....

Tipo di contenitori ....

Data di inizio dell'ultima determinazione della concentrazione virale ....

Periodo di validità ....

Data di scadenza ....

Volume della singola dose umana ....

Concentrazione virale prescritta per singola dose umana ....

Natura degli antibiotici presenti nel vaccino e quantità contenuta in una singola dose umana ....

Cellule utilizzate per la produzione ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

1.4.3.2. *Lotti di semenza virale*

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sul lotto di semenza primario e sul lotto di semenza di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto

N. del lotto di semenza virale utilizzato per preparare il primo lotto di vaccino antiparotite efficace ed innocuo nell'uomo ....

Lotto di semenza primario n. ....

N. di passaggi tra i due lotti summenzionati ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto di semenza di lavoro n. ....

N. di passaggi dal lotto di semenza primario ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispodente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

1.4.3.3. *Substrato cellulare per la propagazione virale*

1.4.3.3.1 Se il vaccino è preparato in cellule diploidi umane.

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sulla banca cellulare primaria e sulla banca cellulare di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto.

Banca cellulare di lavoro n.

N. di passaggio

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispodente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione alla immissione in commercio

N. del lotto di cellule per la produzione

Data dello scongelamento della fiala della banca cellulare di lavoro

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione

1.4.3.3.2. Se il vaccino è prodotto in cellule embrionali di pollo o in embrione di pollo.

Fornire tutte le informazioni sugli allevamenti di animali esenti da patogeni speciali che sono stati utilizzati per l'allestimento delle colture cellulari.

Tipo di saggio per le infezioni

Risultato

Data del certificato

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione

1.4.3.4. *Cellule di controllo.*

Le informazioni sulle cellule di controllo o sulle uova devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario

Proporzione tra le colture cellulari di controllo e le colture cellulari per la produzione

Periodo di osservazione delle colture o delle uova ....

Risultato ....

Saggio per virus estranei emoadsorbenti.

- Data ....
- Tipo di emazie ....
- Temperatura ....
- % delle colture saggiate ....
- Risultato ....

Saggi sui fluidi supernatanti delle colture cellulari.

- Data del prelievo ....

Saggi per altri agenti estranei.

- Tipo (i) di cellule di scimmia ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

- Tipo di cellule umane ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

Ulteriori saggi per i virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo o in embrione di pollo.

Saggi per i virus della leucosi aviaria

- Metodo ....
- Data ....
- Risultato ....

Saggi per altri virus aviari.

- Tipo e N. del lotto delle cellule aviarie ....
- Data ....
- Risultato ....

1.4.3.5. *Raccolte singole.*

Le informazioni sui saggi effetuati devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

N. della raccolta singola ....

Saggio di identità ....

Saggi per batteri, funghi, micoplasmi ....

- Terreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato ....

Saggi per micobatteri

- Terrreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato ....

Saggi per agenti estranei.

- Tipo di cellule di scimmia ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

- Tipo di cellule umane ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

Ulteriori saggi per i virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo o in embrione di pollo.

Saggio per i virus della leucosi aviaria.

- Metodo ....
- Data ....
- Risultato ....

Saggi per altri virus aviari.

- Tipo e n. del lotto delle cellule aviarie ....
- Data
- Risultato

Uova di gallina embrionate.

- Cavità allantoidea ....
- Data ....
- Risultato ....
- Cavità vitellina
- Data
- Risultato

Ulteriori saggi in cellule diploidi umane se il vaccino è prodotto in questo tipo di cellule.

- N. del lotto
- Data dell'inoculo
- Risultato

Concentrazione virale.

- Data dell'inoculo
- Cellule utilizzate per il saggio
- Preparazione di riferimento
- Risultato

1.4.3.6. *Sospensione madre*

Data della miscelazione e chiarificazione.

- N. di riferimento

Saggio di sterilità

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

1.4.3.7. *Lotto finale*

- N. di riferimento
- Data dell'infialamento
- Temperatura di congelamento

Data della liofilizzazione

N. di contenitori dopo l'ispezione

Saggio di identità

- Data
- Risultato

Saggio di sterilità

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

Saggio di tossicità anomala ....
- Data ....
- N. e specie degli animali ....
- Risultato ....

Saggio per l'albumina bovina ....
- Data ....
- Risultato ....

Saggio per l'ovoalbumina (se il vaccino è prodotto in embrione di pollo). ....
- Data ....
- Risultato ....

Saggio per l'umidità residua ....
- Metodo ....
- Data ....
- Risultato ....

Dosaggio ....
- Data dell'inoculo ....
- Tipo di cellule usate ....
- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino ....
- Limiti fiduciali 95% della media ....
- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino dopo conservazione a 37 °C per 7 giorni ....
- Limiti fiduciali 95% della media ....
- Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino di riferimento ....
- Limiti fiduciali 95% della media ....

1.4.3.8. *Certificazione.*

Nome (dattiloscritto) e firma del direttore del laboratorio di produzione ....

Certificato della persona avente la responsabilità della produzione e del controllo del vaccino:

Io certifico che il lotto n .... di vaccino antiparotite soddisfa i requisiti della corrispondente monografia della Farmacopea europea e quelli dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Nome (dattiloscritto): ....

Firma: ....

Data: ....

97A4832

DECRETO 7 aprile 1997.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antinfluenzale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 20, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 041194/Vir.12 in data 5 aprile

1996 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino antinfluenzale dettando le relative modalità di escuzione;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 3 luglio 1996 e del 20 novembre 1996.

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino antinfluenzale.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrente.

Art. 4.

Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte della Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n 111

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO SUI VACCINI, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4.3 DELLA DIRETTIVA 89/342/EEC (PROCEDURA DI BATCH RELEASE).

1. FASI DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO

Le procedure di controllo dei vaccini prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di controllo in circostanze normali (fase 1) o in circostanze particolari (fase 2).

La fase 1 deve essere adottata per ogni lotto di vaccino prima della sua commercializzazione, mentre la fase 2 rappresenta una misura transitoria da adottare in particolari circostanze, di seguito specificate.

I metodi utilizzati per i controlli di fase 1 e di fase 2 ed i risultati ottenuti devono essere conformi a quanto prescritto dalle rispettive monografie della Farmacopea europea (E P.) Devono essere inoltre conformi alle specifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I risultati dei controlli effettuati (fase 1 e fase 2) e la documentazione inviata dal produttore devono essere conservati dall'ISS per almeno 10 anni e devono essere disponibili, su richiesta, alle altre autorità di controllo nell'ambito comunitario.

1.1. *Rilascio del lotto in circostanze normali (fase 1).*

1.1.1. *Presentazione del protocollo*

Per ogni lotto di vaccino, il produttore deve presentare il protocollo di produzione ed i saggi effettuati in accordo con le indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla corrispondente monografia E.P.

Il protocollo deve essere conforme a quanto indicato in seguito per ogni specifico vaccino

Il produttore deve presentare dettagli completi sui risultati dei controlli eseguiti, non è sufficiente indicare «conforme» o «non conforme»; se necessario devono essere fornite le specifiche usate dal produttore. La documentazione inviata deve servire come controllo della regolarità e della riproducibilità della produzione, deve quindi essere segnalato ogni saggio che abbia dovuto essere ripetuto così come ogni prodotto intermedio che sia stato scartato. Ogni risultato non conforme deve essere dettagliato.

Il protocollo deve essere certificato dal responsabile del servizio controllo di qualità o da persona dello stesso servizio cui è stata delegata la responsabilità del controllo globale del vaccino di cui trattasi.

1.1.2. *Controlli di fase 1*

I saggi effettuati dall'ISS su ogni lotto di vaccino prima del rilascio dell'autorizzazione sono in accordo con quelli previsti dalla corrispondente monografia della E.P.

1.2 *Rilascio del lotto in circostanze particolari (fase 2)*

La fase 2 del rilascio del lotto deve essere introdotta in aggiunta alla fase 1 in particolari circostanze:

- quando viene proposto un nuovo prodotto;
- quando è stata approvata una variazione nel processo produttivo,
- quando è stata approvata una variazione nel luogo di produzione,
- quando sia stato osservato un aumento inaspettato nella percentuale o nella natura di reazioni cliniche avverse o quando siano stati messi in evidenza difetti di qualità nei lotti precedenti del prodotto;
- quando si verifichi una mancanza di riproducibilità nel processo produttivo;
- quando vi sia un rapporto critico da parte degli ispettori delle aziende;
- quando sia presente una variazione nelle procedure di analisi delle aziende;
- quando sia riscontrata una variabilità inaspettata dei risultati dei controlli effettuati dal produttore.

Il tipo di controlli supplementari necessari per il rilascio del lotto è strettamente correlata alle circostanze che hanno richiesto i controlli di fase 2 Informazioni riguardanti lotti che non hanno superato il controllo di qualità della ditta potrebbero essere richieste nell'ambito della fase 2 delle procedure di rilascio del lotto.

L'attivazione della procedura di fase 2 deve essere notificata a tutti gli Stati membri dell'U.E.

1.3. *Certificato di rilascio*

Quando i risultati delle analisi siano soddisfacenti, le aziende dovranno ricevere, per ogni lotto approvato, il certificato di rilascio che deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo dell'azienda produttrice,
- marchio registrato e nome commerciale del prodotto,
- numero dell'autorizzazione del prodotto;
- numero di lotto;
- numero di contenitori;
- numero di dosi per contenitore,
- tipo di contenitore;
- data di rilascio e numero di riferimento;
- data di scadenza.

2. *Vaccini antinfluenza*

1.4.1. *Presentazione del protocollo*

Compilati secondo i punti 2.3.

2 2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare*

Almeno 20 contenitori monodose o multidose di ogni lotto di prodotto finito devono essere inviati all'Istituto superiore di sanità. Inoltre, per i vaccini composti da antigeni di superficie purificati, dovranno essere inviati 10 ml di sospensione madre monovalente per i primi 5 lotti prodotti con un nuovo ceppo di virus influenzale.

Saggi sa eseguire:

- Concentrazione in antigene emoagglutinante/identità;
- Contenuto di endotossine;
- Per i primi 5 lotti di madri monovalenti di vaccino contenente antigeni di superficie purificati prodotti a partire da un nuovo ceppo di virus influenzale: saggio di purezza.

2 3. *Protocolli di produzione e controllo del vaccino contro l'influenza*

2.3.A *Informazioni sul prodotto finito.*

Nome ed indirizzo del produttore ....
....
....

Nome commerciale del prodotto ....

N. di autorizzazione alla immissione in commercio ....

Lotto finale n. ....

Tipo di contenitori ....

Data dell'infialamento ....

N. di contenitori costituenti il lotto finale ....

Data di scadenza ....

Volume della singola dose umana ....

Composizione antigenica qualitativa e quantitativa prescritta ....

- Ceppo 1 ....
- Ceppo 2 ....
- Ceppo 3 ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Protocollo di produzione

Semenza primaria H3N2 Lotto n.	Semenza primaria H1N1 Lotto n.	Semenza primaria B Lotto n. ....
Semenza di lavoro H3N2 Lotto n.	Semenza di lavoro H1N1 Lotto n.	Semenza di lavoro B Lotto n. ....
Sospensione madre monovalente H3N2 Lotto n.	Sospensione madre monovalente H1N1 Lotto n.	Sospensione madre monovalente B Lotto n. ....

Sospensione madre trivalente

Lotto n ....

Prodotto finito

Lotto finale n. ....

2 3.B. *Lotto di semenza*

Ceppo virale ....

Origine e n. del lotto di semenza primario ....

N. e tipo di passaggi al momento del ricevimento ....

Commenti ....

Condizioni di conservazione ....

Lotto di semenza di lavoro n. ....

N. e tipo di passaggi del(i) lotto(i) di semenza ....

Antibiotici aggiunti ....

Condizioni di conservazione del(i) lotto(i) di semenza ....

Saggi sui lotti di semenza

Saggio di sterilità:

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Volume saggiato ....
- Risultato

Saggi per i microplasmi:

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Volume saggiato ....
- Risultato

Saggio di identità:

(a) Emagglutinina

- Data del saggio ....
- Risultato ....

Esempio

Titolo dell'antisiero inibente l'emoagglutimazione

Antigene	Shang 11/87	Sich - 2/87	Taiw 1/86	B/Yam 16/88
A/Shang/11/87 Referenza (H3N2)	....	....	....	....
A/Sich/2/87 Referenza (H3N2)	....	....	....	....
A/Taiw/1/86 Referenza (H1N1)	....	....	....	....
A/Shang/11/87 Lotto di lavoro n.	....	....	....	....

(b) Neuraminidasi:

- Data del saggio ....
- Risultato ....

Esempio.

Titolo inibente la neuraminidasi dell'antisiero

Antigene	Anti-N2NA	Anti-N1NA	Anti-BNA
A/Shang/11/87 Referenza (H3N2)			
A/Sich/2/87 Referenza (H3N2)			
A/Taiw/1/86 Referenza (H1N1)			
A/Shang/11/87 Lotto di lavoro n.	....	....	

Saggio di infettività:

- Data del saggio
- Risultato

2.3.C. *Sospensione madre monovalente*

Nome ed indirizzo del produttore

Ceppo virale

N. del(i) lotto(i)

Lotti di semenza di lavoro utilizzati

Data dell'inoculo

Data della raccolta

Metodo di inattivazione

Data dell'inattivazione

Procedimento di concentrazione/purificazione

Antibiotici aggiunti

Dettagli sulla filtrazione (se del caso)

Saggi sulle miscele monovalenti

Saggio di inattivazione

- Data del saggio ....
- Risultato ....

Saggio del contenuto dell'antigene emagglutinante

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Identità dell'emagglutinina

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Purezza (solo per i vaccini costituiti da antigeni di sperficie)

- Metodo (es. tipo di elettroforesi, condizioni riducenti/non riducenti ....

- Data del saggio ....

- Risultato (es. devono essere identificate le bande HA, M e NP Deve essere eseguita una comparazione tra preparazioni virali totali e la preparazione di antigeni di superficie) ....

Sterilità

- Metodo ....
- Data
- Risultato ....

2.3.D. *Sospensione madre finale*

Nome ed indirizzo del produttore ....

....

....

N. del lotto ....

N. del lotto e volume della miscela di sospensione madri monovalenti utilizzate per preparare la sospensione madre finale ....

....

Altre sostanze aggiunte e loro volume ....

Data della preparazione ....

Saggi sulla sospensione madre finale

Saggi analitici (conservanti) ....

- Metodi ....
- Risultato ....

(includere saggi per il mercurio, se del caso)

Sterilità

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato

2.4. *Lotto finale*

Nome ed indirizzo del produttore ....

....

....

N. del lotto ....

Data dell'infialamento ....

Tipo di contenitore ....

Volume nel contenitore ....

N di dosi infialate ....

Saggi sul prodotto finito.

Identità dell'emagglutinina

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Saggio di sterilità

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Contenuto in antigene emagglutinante

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Contenuto proteico totale (questo saggio può essere effettuato sulla sospensione madre finale)

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Saggio di tossicità anomala

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Saggio per l'ovoalbumina

- Metodo ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

Saggio per l'endotossina

- Metodo (es. tipo del kit Lymulus) ....
- Data del saggio ....
- Risultato ....

2.5. *Certificazione.*

Nome (dattiloscritto) e firma del direttore del laboratorio di produzione ....

Certificazione della persona avente la responsabilità della produzione e del controllo del vaccino:

Io certifico che il lotto n. . .. . di vaccino anti influenza soddisfa i requisiti della corrispondente monografia della Farmacopera europea e quelli dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Nome (dattiloscritto). ....

Firma. ...

Data: ....

97A4833

DECRETO 7 aprile 1997.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antimorbillo-antiparotite-antirosolia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 20, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 041194/VIR.12 in data 5 aprile 1996 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino antimorbilloso-antiparotite-antirosolia dettando le relative modalità di escuzione;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 3 luglio 1996 e del 20 novembre 1996.

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino antimorbilloso-antiparotite-antirosolia.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrente.

Art. 4.

Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte della Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 110

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PRE L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO SUI VACCINI, IN CONFORMITA ALL'ART. 4.3 DELLA DIRETTIVA 89/342/EEC (PROCEDURA DI BATCH RELEASE)

1. FASI DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO.

Le procedure di controllo dei vaccini prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di controllo in circostanze normali (fase 1) o in circostanze particolari (fase 2).

La fase 1 deve essere adottata per ogni lotto di vaccino prima della sua commercializzazione, mentre la fase 2 rappresenta una misura transitoria da adottare in particolare circostanza, di seguito specificate.

I metodi utilizzati per i controlli di fase 1 e di fase 2 ed i risultati ottenuti devono essere conformi a quanto prescritto dalle rispettive monografie della Farmacopea europea (E.P.) Devono essere inoltre conformi alle specifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I risultati dei controlli effettuati (fase 1 fase 2) e la documentazione inviata dal produttore devono essere conservati dall'ISS per almeno 10 anni e devono essere disponibili, su richiesta, alle altre autorità di controllo nell'ambito comunitario.

1.1. *Rilascio del lotto in circostanze normali (fase 1)*

1.1.1. *Presentazione del protocollo.*

Per ogni lotto di vaccino, il produttore deve presentare il protocollo di produzione ed i saggi effettuati in accordo con le indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla corrispondente monografia E.P.

Il protocollo deve essere conforme a quanto indicato in seguito per ogni specifico vaccino.

Il produttore deve presentare dettagli completi sui risultati dei controlli eseguiti, non è sufficiente indicare «conforme» o «non conforme»; se necessario devono essere fornite le specifiche usate dal produttore. La documentazione inviata deve servire come controllo della regolarità e della riproducibilità della produzione, deve quindi essere segnalato ogni saggio che abbia dovuto essere ripetuto così come ogni prodotto intermedio che sia stato scartato. Ogni risultato non conforme deve essere dettagliato.

Il protocollo deve essere certificato dal responsabile del servizio controllo di qualità o da persona dello stesso servizio cui è stata delegata la responsabilità del controllo globale del vaccino di cui trattasi.

1.1.2 *Controlli di fase 1*

I saggi effettuati dall'ISS su ogni lotto di vaccino prima del rilascio dell'autorizzazione sono in accordo con quelli previsti dalla corrispondente monografia della E.P.

1.2. *Rilascio del lotto in circostanze particolari (fase 2)*

La fase 2 del rilascio del lotto deve essere introdotta in aggiunta alla fase 1 in particolari circostanze.

- quando viene proposto un nuovo prodotto;
- quando è stata approvata una variazione nel processo produttivo;
- quando è stata approvata una variazione nel luogo di produzione;
- quando sia stato osservato un aumento inaspettato nella percentuale o nella natura di reazioni cliniche avverse o quando siano stati messi in evidenza difetti di qualità nei lotti precedenti del prodotto;
- quando si verifichi una mancanza di riproducibilità nel processo produttivo,
- quando vi sia un rapporto critico da parte degli ispettori delle aziende,
- quando sia presente una variazine nelle procedure di analisi delle aziende;
- quando sia riscontrata una variabilità inaspettata dei risultati dei controlli effettuati dal produttore.

Il tipo di controlli supplementari necessari per il rilascio del lotto è strettamente correlata alle circostanze che hanno richiesto i controlli di fase 2. Informazioni riguardanti lotti che non hanno superato il controllo di qualità della ditta potrebbero essere richieste nell'ambito della fase 2 delle procedure di rilascio del lotto.

L'attivazione della procedura di fase 2 deve essere notificata a tutti gli Stati membri dell'U.E.

1.3. *Certificato di rilascio*

Quando i risultati delle analisi siano soddisfacenti, le aziende dovranno ricevere, per ogni lotto approvato, il certificato di rilascio che deve contenere le seguenti informazioni

- nome e indirizzo dell'azienda produttrice;
- marchio registrato e nome commerciale del prodotto;
- numero dell'autorizzazione del prodotto;
- numero di lotto;
- numero di contenitori;
- numero di dosi per contenitore;
- tipo di contenitore;
- data di rilascio e numero di riferimento;
- data di scadenza.

1.4. *Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato del vaccino antimorbillo-parotite e/o rosolia*

1.4.1 *Presentazione del protocollo.*

Compilati secondo il punto 1.4.3.

1.4.2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare*

Almeno 20 contenitori monodose o multidose di ogni lotto di prodotto finito devono essere inviati all'Istituto superiore di sanità

Saggi da eseguire:

- titolazione virale e stabilità termica;
- aspetto;
- identità.

1.4.3. *Protocolli di produzione e controllo di vaccini combinati contenenti morbillo, parotite e/o rosolia*

1.4.3.1. *Informazioni sul prodotto finito*

Nome ed indirizzo del produttore

Nome commerciale del prodotto

N. di autorizzazione alla immissione in commercio

N. dei lotti di sospensioni madri monovalenti

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio

N. del lotto di sospensione madre trivalente

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio

Lotto finale n.

Data della liofilizzazione

N. di contenitori costituenti il lotto finale

Tipo di contenitori

Data di inizio dell'ultima determinazione della concentrazione virale

Periodo di validità

Data di scadenza

Volune della singola dose umana

Concentrazione virale prescritta di ogni componente per singola dose umana

Natura degli antibiotici presenti nel vaccino e quantità contenuta in una singola dose umana

Cellule utilizzate per la produzione di ogni componente

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio

1.4.3.2. - 1.4.3.6. *Accludere i protocolli di cui alle pagg. 13-26*

1.4.3.7. - *Lotto finale*

N. di riferimento ...

Data dell'infialamento ...

Temperatura di congelamento ...

Durata della liofilizzazione ...

N. di contenitori dopo l'ispezione ...

Saggio di identità per ogni singolo componente

- Data ...
- Risultato ...

Saggio di sterilità

- Terreni utilizzati e data del saggio ...
- Risultato ...

Saggio di tossicità anomala

- Data ...
- N. e specie degli animali ...
- Risultato ...

Saggio per l'albumina bovina

- Data ...
- Risultato ...

Saggio per l'ovoalbumina (se il vaccino antiparotite è prodotto in embrione di pollo)

- Metodo ...
- Data ...
- Risultato ...

Saggio per l'umidità residua

- Metodo ...
- Data ...
- Risultato ...

Dosaggio per ogni singolo componente

	Morbillo	Parotite	Rosolia
Data dell'inoculo	...	...	...
Tipo di cellule usate	...	...	...
Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino	...	...	...
Limiti fiduciali 95% della media	...	...	...
Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino dopo conservazioni a 37 °C per 7 giorni	...	...	...
Limiti fiduciali 95% della media	...	...	...
Titolo virale per ogni contenitore saggiato del vaccino di riferimento	...	...	...
Limiti fiduciali 95% della media	...	...	...

PROTOCOLLI DI PRODUZIONE E CONTROLLO DEL VACCINO ANTIMORBILLOSO.

LOTTI DI SEMENZA VIRALE

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sul lotto di semenza primario e sul lotto di semenza di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto.

N. del lotto di semenza virale utilizzato per preparare il primo lotto di vaccino antimorbilloso efficace ed innocuo nell'uomo ....

Lotto di semenza primario n. ....

N. di passaggi tra i due lotti summenzionati ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto di semenza di lavoro n. ....

N. di passaggi dal lotto di semenza primario ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

SUBSTRATO CELLULARE PER LA PROPAGAZIONE VIRALE.

Se il vaccino è preparato in cellule diploidi umane.

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sulla Banca cellulare primaria e sulla Banca cellulare di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto.

Banca cellulare di lavoro n.

N. di passaggio

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione alla immissione in commercio

N. del lotto di cellule per la produzione

Data dello scongelamento della fiala della Banca cellulare di lavoro

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione

Se il vaccino è prodotto in cellule embrionali di pollo.

Fornire tutte le informazioni sugli allevamenti di animali esenti da patogeni speciali che sono stati utilizzati per l'allestimento delle colture cellulari.

Tipo di saggio per le infezioni

Risultato

Data del certificato

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione

CELLULE DI CONTROLLO.

Le informazioni sulle cellule di controllo devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario

Proporzione tra le colture cellulari di controllo e le colture cellulari per la produzione ....

Periodo di osservazione delle colture ....

- Risultato ....

- Saggio per virus estranei emoadsorbenti

- Data ....

- Tipo di emazie ....

- Temperatura ....

- % delle colture saggiate ....

- Risultato ....

Saggi sui fluidi supernatanti delle colture cellulari

- Data del prelievo ....

Saggi per altri agenti estranei

- Tipo (i) di cellule di scimmia ....

- Data dell'inoculo ....

- Risultato ....

- Tipo di cellule umane ....

- Data dell'inoculo ....

- Risultato ....

Ulteriori saggi per i virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo

- Saggio per i virus della leucosi aviaria

- Metodo ....

- Data ....

- Risultato ....

- Saggio per altri virus aviari

- Tipo e n. del lotto delle cellule aviarie ....

- Data ....

- Risultato ....

RACCOLTE SINGOLE

Le informazioni sui saggi effettuati devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario

N. della raccolta singola ....

Saggio di identità ....

Saggi per batteri, funghi, micoplasmi

- Terreni utilizzati e data del saggio ....

- Risultato ....

Saggio per micobatteri

- Terreni utilizzati e data del saggio ....

- Risultato

Saggi per agenti estranei

- Tipo di cellule di scimmia ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

- Tipo di cellule umane
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

Ulteriori saggi per i virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo

Saggio per i virus della leucosi aviaria

- Metodo ....
- Data ....
- Risultato ....

Saggio per altri virus aviari

- Tipo e n. del lotto delle cellule aviarie ....
- Data ....
- Risultato ....

Uova di gallina embrionate

- Cavità allantoidea ....
- Data ....
- Risultato ....

- Cavità vitellina ....
- Data ....
- Risultato ....

Ulteriori saggi in cellule diploidi umane se il vaccino è prodotto in questo tipo di cellule

- N. del lotto ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

Titolo virale

- Data dell'inoculo ....
- Cellule utilizzate per il saggio ....
- Preparazione di riferimento ....
- Risultato ....

SOSPENSIONE MADRE.

Data della miscelazione e chiarificazione ....

N. di riferimento ....

Saggio di sterilità ....

- Terreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato ....

PROTOCOLLI DI PRODUZIONE E CONTROLLO DEL VACCINO ANTIPAROTITE

LOTTI DI SEMENZA VIRALE.

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sul lotto di semenza primario e sul lotto di semenza di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto

N. del lotto di semenza virale utilizzato per preparare il primo lotto di vaccino antiparotite efficace ed innocuo nell'uomo

Lotto di semenza primario n ....

N di passaggi tra i due lotti summenzionati ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto di semenza di lavoro n. ....

N. di passaggi dal lotto di semenza primario ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

SUBSTRATO CELLULARE PER LA PROPAGAZIONE VIRALE.

Se il vaccino è preparato in cellule diploidi umane.

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sulla Banca cellulare primaria e sulla Banca cellulare di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto

Banca cellulare di lavoro n. ....

N. di passaggio ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione alla immissione in commercio ....

N. del lotto di cellule per la produzione ....

Data dello scongelamento della fiala della Banca cellulare di lavoro ....

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione ....

Se il vaccino è prodotto in cellule embrionali di pollo o in embrione di pollo.

Fornire tutte le informazioni sugli allevamenti di animali esenti da patogeni speciali che sono stati utilizzati per l'allestimento delle colture cellulari.

- Tipo di saggio per le infezioni ....
- Risultato ....
- Data del certificato ....
- Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione ....

CELLULE DI CONTROLLO

Le informazioni sulle cellule di controllo devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario

Proporzione tra le colture cellulari di controllo e le colture cellulari per la produzione ....

Periodo di osservazione delle colture o delle uova ....

Risultato ....

Saggio per virus estranei emoadsorbenti

- Data ...
- Tipo di emazie ...
- Temperatura ...
- % delle colture saggiate ...
- Risultato ...

Saggi sui fluidi supernatanti delle colture cellulari

- Data del prelievo ...

Saggi per altri agenti estranei

- Tipo (1) di cellule di scimmia ...
- Data dell'inoculo ...
- Risultato ...
- Tipo di cellule umane ...
- Data dell'inoculo ...
- Risultato ...

Ulteriori saggi per i virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo o in embrione di pollo

Saggio per i virus della leucosi aviaria

- Metodo ...
- Data ...
- Risultato ...

Saggio per altri virus aviari

- Tipo e n. del lotto delle cellule aviarie ...
- Data ...
- Risultato ...

RACCOLTE SINGOLE.

Le informazioni sui saggi effettuati devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario

N. della raccolta singola

Saggio di identità

Saggi per batteri, funghi, micoplasmi

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

Saggi per micobatteri

- Terreni utilizzati e data del saggio
- Risultato

Saggi per agenti estranei

- Tipo di cellule di scimmia
- Data dell'inoculo
- Risultato
- Tipo di cellule umane
- Data dell'inoculo
- Risultato

Ulteriori saggi per i virus aviari per i vaccini prodotti in cellule embrionali di pollo o in embrione di pollo

Saggio per i virus della leucosi aviaria

- Metodo
- Data
- Risultato ...

Saggio per altri virus aviari

- Tipo e n. del lotto delle cellule aviarie ...
- Data ...
- Risultato ...

Uova di gallina embrionate

- Cavità allantoidea ...
- Data ...
- Risultato ...
- Cavità vitellina ...
- Data ...
- Risultato ...

Ulteriori saggi in cellule diploidi umane se il vaccino è prodotto in questo tipo di cellule

- N. del lotto ...
- Data dell'inoculo ...
- Risultato ...

Concentrazione virale

- Data dell'inoculo ...
- Cellule utilizzate per il saggio ...
- Preparazione di riferimento ...
- Risultato ...

SOSPENSIONE MADRE.

Data della miscelazione e chiarificazione ...

N di riferimento ...

Saggio di sterilità ...

- Terreni utilizzati e data del saggio ...
- Risultato ...

PROTOCOLLI DI PRODUZIONE E CONTROLLO DEL VACCINO ANTIROSOLIA.

LOTTI DI SEMENZA VIRALE

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sul lotto di semenza primario e sul lotto di semenza di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto

N. del lotto di semenza virale utilizzato per preparare il primo lotto di vaccino antirosolia efficace ed innocuo nell'uomo ...

Lotto di semenza primario n.

N. di passaggi tra i due lotti summenzionati ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

Lotto di semenza di lavoro n. ....

N. di passaggi dal lotto di semenza primario ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione all'immissione in commercio ....

SUBSTRATO CELLULARE PER LA PROPAGAZIONE VIRALE

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate per ogni lotto sottoposto a controllo Dettagli completi sulla Banca cellulare primaria e sulla Banca cellulare di lavoro saranno presentati solo al momento della richiesta di controllo del primo lotto

Banca cellulare di lavoro n ....

N. di passaggio ....

Data dell'approvazione del protocollo indicante la conformità con la corrispondente monografia della Farmacopea europea e con l'autorizzazione alla immissione in commercio ....

N. del lotto di cellule per la produzione ....

Data dello scongelamento della fiala della Banca cellulare di lavoro ....

Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione ....

CELLULE DI CONTROLLO

Le informazioni sulle cellule di controllo devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario

Proporzione tra le colture cellulari di controllo e le colture cellulari per la produzione ....

Periodo di osservazione delle colture ....

Risultato ....

Saggio per virus estranei emoadsorbenti
- Data ....
- Tipo di emazie ....
- Temperatura ....
- % delle colture saggiate ....
- Risultato ....

Saggi sui fluidi supernatanti delle colture cellulari
- Data del prelievo ....

Saggi per altri agenti estranei
- Tipo (i) di cellule di scimmia ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....
- Tipo di cellule umane ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

RACCOLTE SINGOLE.

Le informazioni sui saggi effettuati devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario

N. della raccolta singola ....

Saggio di identità ....

Saggi per batteri, funghi, micoplasmi
- Terreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato

Saggio per micobatteri
- Terreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato ....

Saggi per agenti estranei
- Tipo di cellule di scimmia ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....
- Tipo di cellule umane
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

Ulteriori saggi in cellule diploidi umane
- N del lotto ....
- Data dell'inoculo ....
- Risultato ....

Titolo virale
- Data dell'inoculo ....
- Cellule utilizzate per il saggio ....
- Preparazione di riferimento ....
- Risultato ....

SOSPENSIONE MADRE.

Data della miscelazione e chiarificazione ....

N. di riferimento ....

Saggio di sterilità ....
- Terreni utilizzati e data del saggio ....
- Risultato ....

1 4 3.8. *Certificazione*

Nome (dattiloscritto) e firma del direttore del laboratorio di produzione ....

Certificato della persona avente la responsabilità della produzione e del controllo del vaccino.

Io certifico che il lotto n. ... . di vaccino polivalente antimorbillo, antiparotite, antirosolia soddisfa i requisiti della corrispondente monografia della Farmacopera europea e quelli dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Nome (dattiloscritto) ....

Firma ....

Data ....

97A4834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Agrosila turismo», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Agrosila turismo». con sede in Spezzano Sila, costituita in data 8 marzo 1982 con atto notaio Stefania Lanzillotti, repertorio n. 10, registro società n. 3605, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2016/190100.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4901

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Gattone», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Gattone», con sede in Praia a Mare, costituita in data 1° aprile 1982 con atto notaio Giovanni Lomonaco, repertorio n. 2536, registro società n. 949, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2025/190989.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4902

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Praia Hotels», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Praia Hotels», con sede in Praia a Mare, costituita in data 17 marzo 1983 con atto notaio Giovanni Lomonaco, repertorio n. 3879, registro società n. 1103, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2126/197948.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4903

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Acqua pura», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Acqua pura», con sede in Cosenza, costituita in data 14 ottobre 1982 con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 3899, registro società n. 3745, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2140/199467.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4904

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Alto Tirreno», in Verbicaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro, costituita in data 24 giugno 1983 con atto notaio Paolo Gullo, repertorio n. 105, registro società n. 1146, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C n. 2158/200535.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4905

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «27 Giugno», in S. Agata di Esaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «27 Giugno», con sede in S. Agata di Esaro, costituita in data 18 luglio 1983 con atto notaio Nunzio Nappi, repertorio r. 6512, registro società n. 966, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2166/201134.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4906

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Protezione ambientale Pollino», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Protezione ambientale Pollino», con sede in Cosenza, costituita in data 10 dicembre 1984 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 47538, registro società n. 4589, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2348/209109.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4907

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Impianti elettrici», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Impianti elettrici», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 21 febbraio 1985 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 49015, registro società n. 4707, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2411/210570.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4908

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Promotur», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Promotur», con sede in Praia a Mare, costituita in data 7 novembre 1985 con atto notaio Giovanni Lomonaco, repertorio n. 10.000, registro società n. 1552, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2583/216609.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4909

DECRETO 4 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Arte e bottega», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Arte e bottega», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 9 ottobre 1986 con atto notaio Francesco Giglio, repertorio n. 5947, registro società n. 5546, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2724/224211.

Cosenza, 4 giugno 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4910

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle disposizioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) soc. coop. «Futura», con sede in Calvi Risorta, costituita per rogito Borrelli, in data 12 dicembre 1986, rep. 49563, reg. soc. 7267/87, tribunale S. Maria C.V., BUSC 3602/229371;

2) soc. coop. «Airone», con sede in S. Nicola La Strada, costituita in data 11 ottobre 1982, per rogito Di Caprio, rep. 12006, reg. soc. 2064/82, tribunale S. Maria C.V., BUSC 2764/194298;

3) soc. coop. «Delta», con sede in Calvi Risorta, costituita per rogito Ferraro, in data 22 ottobre 1985, rep. 7360, reg. soc. 4972/85, tribunale S. Maria C.V., BUSC 3245/215137;

4) coop. «Antonella residence», con sede in Aversa, costituita per rogito de Rosa, in data 17 aprile 1984, rep. 6828, reg. soc. 3308/84, tribunale S. Maria C.V., BUSC 3022/204817;

5) soc.. coop. «La Normanna IV», con sede in Aversa, costituita per rogito Alifano, in data 17 febbraio 1984, rep. 1185, reg. soc. 3158/84, tribunale S. Maria C.V., BUSC 2983/203407;

6) soc. coop. «Tele casa Casagiove», con sede in Casagiove, costituita per rogito Di Caprio, in data 21 febbraio 1976, rep. 194119, reg. soc. 87/76, tribunale di S. Maria C.V., BUSC 1670/144303;

7) soc. coop. «Parco degli ulivi», con sede in Piedimonte Matese, costituita per rogito Liotti, in data 27 novembre 1984, rep. 7590, reg. soc. 3854/85, tribunale S. Maria C.V., BUSC 3116/208497;

8) soc. coop. «Domus Mea», con sede in S. Arpino, costituita per rogito Sbriziolo, in data 6 giugno 1989, rep. 49854, reg. soc. 9818/89, tribunale S. Maria C.V., BUSC 3987/243603;

9) soc. coop. «Garofano edilizia», con sede in Casaluce, costituita per rogito Maffia, in data 7 luglio 1982, rep. 36982, reg. soc. 1984/82, tribunale S. Maria C.V., BUSC 2746/193701;

10) soc. coop. «Campania Domus '86», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio, in data 11 settembre 1986, rep. 38507, reg. soc. 6025/86, tribunale S. Maria C.V., BUSC 3404/222392;

11) soc. coop. «Aurunci», con sede in Sessa Aurunca, costituita per rogito Mello Rella, in data 1° marzo 1977, rep. 21805, reg. soc. 150/77, tribunale S. Maria C.V., BUSC 1806/151776;

12) soc. coop. «Realtà», con sede in Carinaro, costituita per rogito Fiordaliso, in data 18 febbraio 1980, rep. 610, reg. soc. 264/80, tribunale S. Maria C.V., BUSC 2286/175590;

13) soc. coop «Laura», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto, in data 3 aprile 1974, rep. 11320, reg. soc. 146/74, tribunale S. Maria C.V., BUSC 1379/130636.

Caserta, 10 giugno 1997

Il dirigente: FINAMORE

97A4911

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dall'8 maggio 1996 al 17 giugno 1996 nella provincia di Ascoli Piceno;

grandinate il 17 giugno 1996 nella provincia di Ascoli Piceno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati à fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno:

piogge persistenti dall'8 maggio 1996 al 17 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Amandola, Fermo, Massignano, Montalto delle Marche, Montefalcone Appennino, Palmiano, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo;

piogge persistenti dall'8 maggio 1996 al 17 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altidona, Amandola, Campofilone, Lapedona, Massignano, Monterubbiano, Moresco, Ripatransone;

grandinate del 17 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Altidona, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Lapedona, Massignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore Dell'Aso, Monterubbiano, Moresco, Ripatrasone, Rotella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A4897

DECRETO 13 giugno 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento e Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 al 10 gennaio 1997 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 al 11 gennaio 1997 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 all'11 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Sant'Agata De' Goti;

Salerno:

piogge alluvionali dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Alba-

nella, Altavilla Silentina, Auletta, Battipaglia, Capaccio, Casal Velino, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Eboli, Giungano, Petina, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Roccadaspide, Sacco, Serre;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 al 10 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A4898

DECRETO 13 giugno 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 24 marzo 1997 al 23 aprile 1997 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: gelate dal 24 marzo 1997 al 23 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c), f), g)*, nel territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Brentonico, Brez, Brione, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Campodenno, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castelnuovo, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Cimego, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Daone, Denno, Drena, Dro, Faver, Fiavè, Flavon, Fondo, Giovo, Grauno, Grumes, Isera, Ivano-Fracena, Lasino, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lomaso, Malè, Mezzocorona, Mezzolombardo, Monclassico, Mori, Nago-Torbole, Nanno, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno, Roncone, Roverè Della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Sant'Orsola, Sanzeno, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Smarano, Sover, Spera, Sporminore, Stenico, Storo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve di Sopra, Telve di Sotto, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tione di Trento, Ton, Trambileno, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Vattaro, Vervò, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Villa Rendena, Volano, Zambana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A4899

DECRETO 13 giugno 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 23 marzo 1997 al 29 aprile 1997 nella provincia di Novara;

gelate dal 28 marzo 1997 al 19 aprile 1997 nella provincia di Cuneo;

gelate dal 30 marzo 1997 al 21 aprile 1997 nella provincia di Torino;

gelate dal 17 aprile 1997 al 19 aprile 1997 nella provincia di Alessandria;

gelate dal 17 aprile 1997 al 24 aprile 1997 nella provincia di Vercelli;

gelate dal 18 aprile 1997 al 19 aprile 1997 nella provincia di Asti;

grandinate 27 aprile 1997 nella provincia di Asti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: gelate dal 17 aprile 1997 al 19 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Alessandria, Alice Bel Colle, Avolasca, Brignano-Frascata, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Cassine, Cereseto, Dernice, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Montegioco, Montemarzino, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pontecurone. Pozzol Groppo, Ricaldone, San Sebastiano Curone, Tortona, Trisobbio, Viguzzolo, Visone;

Asti:

gelate dal 18 aprile 1997 al 19 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Agliano, Albugnano, Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Canelli, Cantarana, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cortiglione, Ferrere, Incisa Scapaccino, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montegrosso D'Asti, Montiglio, Nizza Monferrato, Portacomaro, Refrancore, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vigliano D'Asti, Vinchio;

grandinate del 27 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Castel Rocchero, Nizza Monferrato, Vaglio Serra;

Cuneo: gelate dal 28 marzo 1997 al 19 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Baldissero D'Alba, Barge, Busca, Canale, Caraglio, Castellar, Castino, Cherasco, Corneliano D'Alba, Cortemilia, Cuneo, Envie, Fossano, Guarene, Lagnasco, Levice, Magliano Alfieri, Manta, Mondovì, Monforte D'alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello D'Alba. Piasco, Piobesi D'Alba, Revello, Saluzzo, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva Perno, Valgrana, Verzuolo, Vezza D'Alba, Villafalletto, Villar San Costanzo;

Novara: gelate dal 23 marzo 1997 al 29 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Arona, Carpignano Sesia, Cavaglietto, Ghemme, Romentino, Sizzano, Suno, Varallo Pombia;

Torino: gelate dal 30 marzo 1997 al 21 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Andezeno, Arignano, Bibiana, Borgomasino, Bricherasio, Caluso, Caravino, Cavour, Chieri, Chivasso, Collegno, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Giaveno, Maglione, Montaldo Torinese, Osasco, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, San Giorgio Canavese, Scalenghe;

Vercelli: gelate dal 17 aprile 1997 al 24 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Alice Castello, Bianzè, Borgo D'Ale, Cavaglia, Moncrivello, Saluggia, Viverone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A4900

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 1996, tabella XV-*bis;*

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine all'attivazione del diploma universitario per educatore nelle comunità infantili;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 21 marzo 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate su preesistente statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 17 concernente la facoltà di scienze della formazione, è aggiunto il diploma universitario in educatore nelle comunità infantili.

Dopo l'art. 28, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico del diploma universitario per educatore nelle comunità infantili (tabella XV-*bis*):

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER EDUCATORE NELLE COMUNITÀ INFANTILI

Art. 1.

Afferenza e finalità

Il corso di diploma universitario per educatore nelle comunità infantili afferisce alla facoltà di scienze della formazione.

Il diploma è finalizzato alla formazione di personale specializzato per le istituzioni per bambini da 0 a 3 anni, quali asili nido comunali, provinciali, aziendali, privati, centri gioco e centri di incontro per bambini e genitori.

Art. 2.

Titoli di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Annualmente l'organismo didattico competente (consiglio di diploma) programma il numero delle immatricolazioni. La deliberazione in via definitiva è assunta dal senato accademico su parere vincolante del consiglio di facoltà.

Art. 3.

Durata e articolazione triennale degli studi

Gli studi hanno durata triennale e si articolano in insegnamenti disciplinari, esercitazioni pratiche e attività di tirocinio e sono finalizzati ad offrire una preparazione professionale nel settore specifico dell'educazione della prima infanzia.

Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono a trenta semestralità, corrispondenti a quindici annualità, e a cicli di tirocinio per un minimo di trecento ore.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini,

con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Il triennio si conclude con la discussione di una tesi sulle attività di tirocinio.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11, della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) può proporre al senato accademico il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

d) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o trimestralizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno dei piani di studio individuali.

Art. 5.

Titolo di studio rilasciato dal corso di diploma

Diploma universitario per educatore nelle comunità infantili.

Art. 6.

Proseguimento degli studi

Chi ha conseguito il diploma universitario per educatore nelle comunità infantili può essere ammesso al secondo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione.

Ai fini del conseguimento di tale laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma secondo, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 7.

Tabella didattica

Insegnamenti di area pedagogica (settori scientifico-disciplinari M09A - M09B - M09C - M09D - M09E):

pedagogia generale;

pedagogia speciale;

pedagogia interculturale;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

storia dell'educazione o storia della pedagogia;

letteratura per l'infanzia.

Insegnamenti di area metodologico-didattica (settori M09A - M09C - M10C - M11D):

didattica generale;

metodologia della ricerca pedagogica;

pedagogia sperimentale;

educazione ambientale;

metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione (con esercitazioni pratiche);

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo (con esercitazioni pratiche);

teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica;

metodologia delle scienze del comportamento;

teoria e tecniche della dinamica di gruppo.

Insegnamenti di area psicologica (settori M10A - M11A - M11B):

psicologia generale;

psicologia ambientale;

psicologia dello sviluppo;

psicologia dello sviluppo, del linguaggio e della comunicazione o psicologia sociale;

psicopedagogia delle differenze individuali;

tecniche di osservazione del comportamento infantile (con esercitazioni pratiche).

Insegnamenti di area socio-antropologica (settori M05X - Q05A - Q05B):

antropologia culturale;

sociologia;

sociologia dell'educazione o sociologia dei processi culturali;

sociologia della famiglia.

Insegnamenti di area biologico-medica (settori E13X - F19A - F19B - F22A - M10B):

biologia generale;

neuropsichiatria infantile;

psicobiologia dello sviluppo;

pediatria preventiva e sociale;

igiene.

Insegnamenti di area giuridica (settori N01X - N07X):

diritto di famiglia;

diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica e metodologico-didattica è preferibile che siano seguiti rispettivamente per sette e otto semestralità.

Gli insegnamenti delle aree psicologica, socio-antropologica e biologico-medica è preferibile che siano seguiti rispettivamente per cinque, quattro e quattro semestralità.

Gli insegnamenti dell'area giuridica devono essere seguiti per due semestralità.

Le attività di tirocinio devono svolgersi prevalentemente nelle istituzioni relative alla prima infanzia (asili nido e comunità infantili). La collaborazione con tali istituzioni, l'articolazione delle attività di tirocinio e le modalità valutative saranno regolamentate annualmemte dall'organismo didattico competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A4859

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1997), **coordinato con la legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 6 e 6-*bis*, stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania

1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, è autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorità albanesi.

2. *Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.*

Art. 2.

Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare

1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'articolo 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, pre-

visto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento di attività comunque connesse con la missione in Albania di cui al comma 1 dell'articolo 1, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate operanti nel territorio nazionale ed il personale dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, impegnato per le esigenze previste dal presente decreto, sono autorizzati, per il periodo di detto impegno, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, *nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.*

6-bis. *In relazione alle esigenze connesse alle operazioni in Albania, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa è determinato nella stessa misura spettante al personale militare.*

6-ter. *All'onere derivante dall'applicazione del comma* 6-bis, *valutato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

Art. 3.

Cessioni di beni e servizi

1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.

2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, è altresì autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità delle autorità italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operatività delle unità medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 4.

Acquisti e lavori in economia

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, ad effettuare, anche in economia, lavori e acquisti di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione

1. Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonché per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina l'attività delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalità umanitarie *che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero,* nonché degli enti locali.

2. Per il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalità indicate al comma 1, è autorizzata la spesa di lire *20.000 milioni* per l'anno 1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce detta disponibilità tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, può autorizzare gli enti sanitari,

pubblici e privati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi predeterminati, proprio personale per lo svolgimento in Albania di compiti di assistenza sanitaria, ferma restando la posizione previdenziale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per il finanziamento di interventi di emergenza nel settore scolastico e universitario, anche finalizzati a consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997. La disponibilità è ripartita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.

Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128.

1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, *convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,* sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, *convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.»;

b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

Art. 6-*bis*.

Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato

1. *Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.*

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Al maggior onere di lire 65 miliardi, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

2. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 23 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A4964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 giugno 1997

Farina Albino, notaio residente nel comune di Porto Sant'Elpidio d.n. Ascoli Piceno è trasferito nel comune di Grottammare stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maffei Nicola, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari d.n. Padova è trasferito nel comune di Altamura d.n. Bari con l'anzidetta condizione;

Morano Nicolò Antonio, notaio residente nel comune di San Pietro Vernotico d.n. Brindisi è trasferito nel comune di Gioia del Colle d.n. Bari con l'anzidetta condizione;

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Cortina d'Ampezzo d.n. Belluno con l'anzidetta condizione;

Bonadies Raffaella, notaio residente nel comune di San Remo d.n. Imperia è trasferito nel comune di Bologna con l'anzidetta condizione;

La Rosa Emanuela, notaio residente nel comune di Rovigo è trasferito nel comune di Bologna con l'anzidetta condizione;

Naldi Sabrina, notaio residente nel comune di Carpineti d.n. Reggio Emilia è trasferito nel comune di Bologna con l'anzidetta condizione;

Mazzola Luisa, notaio residente nel comune di Loiano d.n. Bologna è trasferito nel comune di Casalecchio di Reno stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Chibbaro Sabrina, notaio residente nel comune di Pitigliano d.n. Grosseto è trasferito nel comune di Carpenedolo d.n. Brescia con l'anzidetta condizione;

D'Erminio Lucia, notaio residente nel comune di Castelmauro d.n. Campobasso è trasferito nel comune di Montenero di Bisaccia stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

SaporitaPaolo, notaio residente nel comune di Pachino d.n. Siracusa è trasferito nel comune di Randazzo d.n. Catania con l'anzidetta condizione

Azzia Filippo, notaio residente nel comune di Caltagirone e trasferito nel comune di Santa Maria di Licodia d.n. Catania con l'anzidetta condizione;

Ocleppo Franco, notaio residente nel comune di Canale d.n. Cuneo è trasferito nel comune di Bra stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Cudia Ernesto, notaio residente nel comune di Firenzuola d.n. Firenze è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Messeri Alberto, notaio residente nel comune di Campi Bisenzio d.n. Firenze è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Marrocco Corrado, notaio residente nel comune di Gorizia è trasferito nel comune di Monfalcone d.n. Gorizia con l'anzidetta condizione;

Pallottino Domenico, notaio residente nel comune di Trieste è trasferito nel comune di Massa d.n. La Spezia con l'anzidetta condizione;

Giuffrida Michele, notaio residente nel comune di Giardini Naxos d.n. Messina è trasferito nel comune di Messina con l'anzidetta condizione;

Battaglia Gloria, notaio residente nel comune di Milano e trasferito nel comune di Busto Arsizio d.n. Milano con l'anzidetta condizione;

Pesce Giuseppe, notaio residente nel comune di Bollate d.n. Milano è trasferito nel comune di Lavena Ponte Tresa stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

De Mojana di Cologna Carlo, notaio residente nel comune di Varese d.n. Milano è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione;

Sedita Sandro, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo d.n. Milano è trasferito nel comune di Monza stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Testa Antonio, notaio residente nel comune di Piazza Armerina d.n. Enna è trasferito nel comune di Monza d.n. Milano con l'anzidetta condizione;

Carrara Patrizia, notaio residente nel comune di Ghemme d.n. Novara e trasferito nel comune di Cerano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Sanfilippo Maria, notaio residente nel comune di Alcamo d.n. Trapani e trasferito nel comune di Monreale d.n. Palermo con l'anzidetta condizione;

Monami Vincenzo, notaio residente nel comune di Segni d.n. Roma è trasferito nel comune di Frascati stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Sbardella Patrizio, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Palestrina d.n. Roma con l'anzidetta condizione;

Bruno Giuseppe, notaio residente nel comune di Scansano d.n. Grosseto è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

De Nicola Andrea, notaio residente nel comune di Bergamo è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Martirani Luigi, notaio residente nel comune di Perugia è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Salaris Paolo, notaio residente nel comune di Antrodoco d.n. Rieti è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Gibboni Francesco, notaio residente nel comune di Battipaglia d.n. Salerno è trasferito nel comune di Baronissi stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Napoletano Francesca Paola, notaio residente nel comune di Monte Sant'Angelo d.n. Foggia è trasferito nel comune di Molfetta d.n. Trani con l'anzidetta condizione;

Falcone Giovanna, notaio residente nel comune di Caltavuturo d.n. Termini Imerese è trasferito nel comune di Calatafimi d.n. Trapani con l'anzidetta condizione;

Barresi Ugo, notaio residente nel comune di Valderice d.n. Trapani è trasferito nel comune di Trapani con l'anzidetta condizione;

Golin Franco, notaio residente nel comune di Padova è trasferito nel comune di Vicenza con l'anzidetta condizione;

Pignatelli Giovanna, notaio residente nel comune di Taranto è trasferito nel comune di Vicenza con l'anzidetta condizione;

Faletti Raffaella, notaio residente nel comune di Capestrano d.n. L'Aquila è trasferito nel comune di Viterbo con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali del 16 giugno 1997

il decreto ministeriale 5 giugno 1997 è stato annullato nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Azzia Filippo alla sede di Santa Maria di Licodia d.n. Catania,

La Noce Filippo, notaio residente nel comune di Vittoria, d n. Ragusa, è trasferito nel comune di Santa Maria di Licodia, d n di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabili sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 5 giugno 1997 è stato annullato nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Monami Vincenzo alla sede di Frascati d.n. Roma,

Girolami Paolo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Frascati, d.n di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 5 giugno 1997 è stato annullato nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Pignatelli Giovanna alla sede di Vicenza,

Muraro Giuseppe, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Vicenza, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabili sotto pena di decadenza;

Con decreto ministeriale 17 giugno 1997,

Romano Ambrogio, notaio residente nel comune di Montefusco d.n. Benevento, è trasferito nel comune di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza,

Schiano Bernardo, notaio residente nel comune di Itri d.n. Latina, è trasferito nel comune di Terracina stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione,

Di Pietro Biagio, notaio residente nel comune di Campi Salentina d.n. Lecce, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione,

Madio Nicola, notaio residente nel comune di Ferrandina d n Matera, è trasferito nel comune di Matera, con l'anzidetta condizione;

Langella Vincenzo, notaio residente nel comune di Gragnano d n. Napoli, è trasferito nel comune di Boscoreale stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Spagnuolo Elisabetta, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione,

Nardi Dario, notaio residente nel comune di Pesaro, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione,

Satriano Giuseppe, notaio residente nel comune di Sezze d.n. Latina, e trasferito nel comune di Napoli. con l'anzidetta condizione;

Lupoli Giovanni, notaio residente nel comune di Capua d n. Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Aversa stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

97A4915

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota, società cooperativa a responsabilità limitata, in Casaprota.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 5 giugno 1997, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota (Rieti), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaprota, fraz. Collelungo Sabino, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

97A4916

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 giugno 1997

Dollaro USA	1690,83
ECU	1915,20
Marco tedesco	978,49
Franco francese	289,88
Lira sterlina	2793,25
Fiorino olandese	869,77
Franco belga	47,419
Peseta spagnola	11,598
Corona danese	256,95
Lira irlandese	2559,41
Dracma greca	6,189
Escudo portoghese	9,707
Dollaro canadese	1218,62
Yen giapponese	14,749
Franco svizzero	1173,54
Scellino austriaco	139,06
Corona norvegese	232,72
Corona svedese	218,68
Marco finlandese	326,93
Dollaro australiano	1266,94

97A4987

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC/UAC n 137 del 10 giugno 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TOTALIP alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C Laboratori Guidotti S p.A. - Via Trieste, 40 - Pisa

Produttore la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Godecke AG - Mooswaldalle 1 - 79090, Freiburg, Germania oppure per il confezionamento da Heinrick Mack Nachf - Heinrick Mack Strabe 35, D - 89257 Illertissen Germania, officina consortile Pfizer Roerig - Latina Strada Statale 156, B go San Michele - Latina, Pfizer Ltd Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT 139 NJ Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996

TOTALIP «10», 10 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033006014 (in base 10) 0ZH8FY (in base 32) - classe C;

TOTALIP «10», 30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033006026 (in base 10) 0ZH8GB (in base 32) - classe C;

TOTALIP «20», 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033006038 (in base 10) 0ZH8GQ (in base 32) - classe C;

TOTALIP «20», 30 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033006040 (in base 10) 0ZH8GS (in base 32) - classe C;

TOTALIP «40», 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033006053 (in base 10) 0ZH8H5 (in base 32) - classe C;

TOTALIP «40», 30 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033006065 (in base 10) 0ZH8HK (in base 32) - classe C.

Composizione:

1 compressa di TOTALIP «10» contiene: principio attivo: complesso atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato 10,85 mg pari a 10 mg di atorvastatina;

1 compressa di TOTALIP «20» contiene: principio attivo: complesso atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato 21,69 mg pari a 20 mg di atorvastatina;

1 compressa di TOTALIP «40» contiene: principio attivo: complesso atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato 43,38 mg pari a 40 mg di atorvastatina.

Eccipienti: calcio carbonato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, sodio croscaramellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato e polisorbato 80.

Rivestimento: idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 8000, titanio biossido (E 171), talco, dimeticone, biossido di silice e cera candelilla.

Indicazioni terapeutiche: TOTALIP è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apoliproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 136 del 5 giugno 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MIGLIBAY alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l. - Viale Certosa, 126 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Bayer AG Leverkusen (Germania) oppure Bayer S.p.A. Officina di Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996

MIGLIBAY 40 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 033328016 (in base 10) 0ZT2WJ (in base 32) - classe C;

MIGLIBAY 40 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033328028 (in base 10) 0ZT2WW (in base 32) - classe C.

Composizione: 1 compressa contiene: principio attivo: 50 mg oppure 100 mg di miglitol.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, amido di mais.

Indicazioni terapeutiche: Miglibay è consigliato in aggiunta alla dieta o alla dieta e sulfaniluree per il trattamento del diabete mellito non insulino-dipendente (NIDDM) nei pazienti non adeguatamente controllati con la sola dieta, o con la dieta e sulfaniluree.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* Repubblica Italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 135 del 5 giugno 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TORVAST alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.A. - B.go San Michele S.S. 156 Km 50 - Latina.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Godecke AG - Mooswaldalle 1 D-79090, Freiburg, Germania oppure per il confezionamento e il controllo da Heinrich Mack Nachf Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen Germania, Officina consortile Pfizer Roerig Strada Statale 156, B.go San Michele Latina, Pfizer Ltd Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT 139 NJ Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996

TORVAST «10», 10 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033007016 (in base 10) 0ZH9F8 (in base 32) - classe C;

TORVAST «10», 30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033007028 (in base 10) 0ZH9FN (in base 32) - classe C;

TORVAST «20», 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033007030 (in base 10) 0ZH9FQ (in base 32) - classe C;

TORVAST «20», 30 compresse da 20 mg - A.I.C n 033007042 (in base 10) 0ZH9G2 (in base 32) - classe C,

TORVAST «40», 10 compresse da 40 mg - A.I.C n. 033007055 (in base 10) 0ZH9GH (in base 32) - classe C,

TORVAST «40», 30 compresse da 40 mg - A.I.C. n 033007067 (in base 10) 0ZH9GV (in base 32) - classe C.

Composizione:

1 compressa di TORVAST «10», contiene principio attivo. complesso atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato 10,85 mg pari a 10 mg di atorvastatina;

1 compressa di TORVAST «20» contiene principio attivo complesso atorvastatina-calcio-(2.1) triidrato 21,69 mg pari a 20 mg di atorvastatina,

1 compressa di TORVAST «40» contiene principio attivo complesso atorvastatina-calcio-(2.1) triidrato 43,38 mg pari a 40 mg di atorvastatina.

Eccipienti: calcio carbonato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, sodio croscaramellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato e polisorbato 80.

Rivestimento. idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 8000, titanio biossido (E171), talco, dimeticone, biossido di silice e cera candelilla.

Indicazioni terapeutiche. TORVAST è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39 CEE

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 134 del 5 giugno 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZOLISTAM con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.. Laboratori Farmaceutici Vita S.r l. - Via Pietro Mascagni, 2 Milano.

Produttore la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nella officina farmaceutica Synthélabo Groupe - Officina di Tours (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A I C e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

ZOLISTAM 10 compresse da 10 mg blister - A.I C n. 032311019 (in base 10) 0YUIRC (in base 32) - classe C,

ZOLISTAM 15 compresse da 10 mg blister - A I.C n. 032311021 (in base 10) 0YUIRF (in base 32) - classe C,

ZOLISTAM 30 compresse da 10 mg blister - A I C n. 032311033 (in base 10) 0YIJIRT (in base 32) - classe C,

ZOLISTAM 10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C n 032311045 (in base 10) 0YU1S5 (in base 32) - classe C;

ZOLISTAM 15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032311058 (in base 10) 0YU1SL (in base 32) - classe C;

ZOLISTAM 30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C n. 032311060 (in base 10) 0YU1SN (in base 32) - classe C.

Composizione 1 compressa rivestita a rilascio modificato contiene principio attivo 10 mg di mizolastina.

Eccipienti:

nucleo: olio di ricino idrogenato, lattosio cellulosa microcristallina, acido tartarico, polivìdone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicole propilenico

Indicazioni terapeutiche· la MIZOLASTINA è un antistaminico H_1 a lunga durata d'azione indicato per il trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti allergiche stagionali (febbre da fieno) delle riniti e congiuntiviti allergiche perenni e dell'orticaria.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 132 del 4 giugno 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIPITOR alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.. Warner Lambert Consumer Healthcare S. Com. P.A. - Via C Colombo, 1 - 20020 Milano.

Produttore. la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Godecke AG - Mooswaldalle 1 - 79090, Freiburg, Germania oppure per il confezionamento e il controllo da Heinrich Mack Nachf Heinrich Mack Strabe 35, D - 89257 Illertissen Germania, Officina consortile Pfizer Roerig Latina - Strada Statale 156, B.go San Michele Latina, Pfizer Ltd Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT 139 NJ Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri A I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

LIPITOR «10», 10 compresse da 10 mg - A.I.C n. 033008018 (in base 10) 0ZHBDL (in base 32) - classe C;

LIPITOR «10», 30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033008020 (in base 10) 0ZHBDN (in base 32) - classe C;

LIPITOR «20», 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n 033008032 (in base 10) 0ZHBFO (in base 32) - classe C;

LIPITOR «20», 30 compresse da 20 mg - A.I.C. n 033008044 (in base 10) 0ZHBED (in base 32) - classe C,

LIPITOR «40», 10 compresse da 40 mg - A.I.C n 033008057 (in base 10) 0ZHBFT (in base 32) - classe C,

LIPITOR «40», 30 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033008069 (in base 10) 0ZHBG5 (in base 32) - classe C.

Composizione:

1 compressa di LIPITOR « 10» contiene principio attivo. atorvastatina calcica triidrato 10,85 mg pari a 10 mg di atorvastatina.

1 compressa di LIPITOR «20» contiene: principio attivo: atorvastatina calcica triidrato 21,69 mg pari a 20 mg di atorvastatina

1 compressa di LIPITOR «40» contiene. principio attivo: atorvastatina calcica triidrato 43,38 mg pari a 40 mg di atorvastatina

Eccipienti: calcio carbonato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, sodio croscaramellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato e polisorbato 80.

Rivestimento: idrossipropilcellulosa, polietilengucole 8000, titanio biossido (E 171), talco, dimeticone, biossido di silice e cera candelilla.

Indicazioni terapeutiche: LIPITOR è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura. da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n 131 del 4 giugno 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale XARATOR alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a - Via C Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Godecke AG - Mooswaldalle 1 - 79090, Freiburg, Germania oppure per il confezionamento e il controllo da Heinrich Mack Nachf Heinrich Mack Strabe 35, D - 89257 Illertissen Germania, Officina consortile Pfizer Roerig Latina Strada Statale 156, B.go San Michele Latina, Pfizer Ltd Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT 139 NJ Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

XARATOR «10», 10 compresse da 10 mg - A.I.C n. 033005012 (in base 10) 0ZH7GN (in base 32) - classe C,

XARATOR «10», 30 compresse da 10 mg - A.I.C n. 033005024 (in base 10) 0ZH7HO (in base 32) - classe C,

XARATOR «20», 10 compresse da 20 mg A.I.C n. 033005036 (in base 10) 0ZH7HD (in base 32) - classe C,

XARATOR «20», 30 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033005048 (in base 10) 0ZH7HS (in base 32) - classe C,

XARATOR «40», 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n 033005051 (in base 10) 0ZH7HV (in base 32) - classe C;

XARATOR «40», 30 compresse da 40 mg - A.I.C. n 033005063 (in base 10) 0ZH7J7 (in base 32) - classe C.

Composizione:

1 compressa di XARATOR «10», contiene: Principio attivo: atorvastatina calcica triidrato 10,85 mg pari a 10 mg di atorvastatina.

1 compressa di XARATOR «20» contiene: principio attivo: atorvastatina calcica triidrato 21,69 mg pari a 20 mg di atorvastatina.

1 compressa di XARATOR «40» contiene: principio attivo: atorvastatina calcica triidrato 43,38 mg pari a 40 mg di atorvastatina.

Eccipienti: calcio carbonato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, sodio croscaramellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato e polisorbato 80.

Rivestimento: idrossipropilcellulosa, polietilengucole 8000, titanio biossido (E 171), talco, dimeticone, biossido di silice e cera candelilla.

Indicazioni terapeutiche: XARATOR è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

È approvato il riassunto delle caratteristice del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura. da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n 130 del 3 giugno 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MIZOLLEN con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: - Synthelabo S.p.a. - Galleria Passerella, 2 Milano

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nella officina farmaceutica Synthelabo Groupe - Officina di Tours (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

MIZOLLEN 10 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032310017/M (in base 10) 0YUOSI (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 15 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n 032310029/M (in base 10) 0YUOSF (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 3 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032310031/M (in base 10) 0YUOSH (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 0323100431/M (in base 10) 0YUOSV (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n 032310056/M (in base 10) 0YLJOT8 (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 30 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I C. n 032310068/M (in base 10) 0YUOTN (in base 32) - classe C

Composizione: 1 compressa rivestita a rilascio modificato contiene. principio attivo 10 mg di mizolastina.

Eccipienti:

nucleo: olio di ricino idrogenato, lattosio cellulosa microcristallina, acido tartarico, polividone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche: la MIZOLASTINA è un antistaminico H_1 a lunga durata d'azione indicato per il trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti allergiche stagionali (febbre da fieno), delle riniti e congiuntiviti allergiche perenni e dell'orticaria.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n 129 del 29 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale REPLENS nelle forme e confezioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C. Janssen Cilag S.p.A. - via C Janssen Latina.

Produttore: la produzione, della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla 3M Health Care Ltd, 3M House, Morley Street Loughborough, Leicestershire, (UK), Fleet Laboratoirese Ltd 94, Rickmanworth Road Watford, Hertfordshire (UK)

Confezionamento: il confezionamento e riempimento degli applicatori presso la Maropack AG Briseck 6144 Zell Svizzera.

Controllo: il controllo presso la Janssen Cilag S.p.A - Via C. Janssen Latina (Latina).

Confezioni e classificazioni ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993:

REPLENS gel vaginale - A.I.C. n. 029075013/M (in base 10) 0VR9L5 (in base 32) - classe C.

Composizione: 2,5 g di gel contengono principio attivo. acqua purificata 1970,5 mg veicolata in policarbophil.

Eccipienti: policarbophil, glicerina, olio minerale, gliceride di olio di palma idrogenato, carbomer 934P, acido sorbico, sodio idrossido.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della secchezza vaginale in donne in post-menopausa

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 128 del 27 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BRADIMOX Solutab nelle forme e confezioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C. Yamanouchi Europe B V. Leiderdorp (Olanda) - Rappresentante per l'Italia: Yamanouchi Pharma S.p.A. - Carugate (Milano).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Gits brocades n. v. - Wateringseweg, 1 - 2611 XT Delft (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8 comma 10 della legge n. 537/1993:

BRADIMOX 20 compresse da 125 mg - A.I.C. n. 028991014 (in base 10) 0VNRK6 (in base 32) - classe C;

BRADIMOX Solutab 12 compresse da 250 mg - A I.C. n 028991038 (in base 10) 0VNRKY (in base 32) - classe C;

BRADIMOX Solutab 50 compresse da 250 mg - A I.C n 028991040 (in base 10) 0VNRLO (in base 32) - classe C;

BRADIMOX Solutab 20 compresse da 375 mg - A.I.C. n 028991065 (in base 10) 0VNRLT (in base 32) - classe C;

BRADIMOX Solutab 50 compresse da 375 mg- A.I C. n 028991077 (in base 10) 0VNRM5 (in base 32) - classe C;

BRADIMOX Solutab 12 compresse da 500 mg - A.I.C n. 028991091 (in base 10) 0VNRMM (in base 32) - classe A al prezzo di L. 6.000;

BRADIMOX Solutab 50 compresse da 500 mg - A.I.C n 028991103 (in base 10) 0VNRMZ (in base 32) - classe C,

BRADIMOX Solutab 50 compresse 750 mg - A I.C. n 028991139 (in base 10) 0VNRP3 (in base 32) - classe C;

BRADIMOX Solutab 12 compresse da 1 g - A I C. n 028991154 (in base 10) 0VNRPL (in bàse 32) - classe A al prezzo di L. 12.100.

Composizione 1 compressa contiene: principio attivo· amoxicillina tri-idrato equivalente a 125 mg, 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg di amoxicillina anidra.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, vanillina, saccarina, silicone biossido colloidale, magnesio stearato, aroma di albicocca.

Indicazioni terapeutiche. infezioni causate da germi sensibili alla amoxicillina come ad esempio.

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni dell'apparato urogenitale:

infezioni dell'apparato gastroenterico;

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

In presenza di infezioni sistemiche come la sepsi, ed in caso di meningite, endocardite e peritonite il trattamento parenterale è da preferire.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura. da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n 65/65 CEE modificata dalla direttiva n 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4912

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Siracusa

Con decreto interministeriale n. 631 in data 21 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Aeronautica a quella dei beni patrimoniali dello Stato -- del compendio demaniale denominato «Deposito carburante zona Vasche» — situato nel territorio del comune di Siracusa, riportato nel catasto del comune censuraio stesso, al foglio di mappa 33, particelle nn. 113, 1675, 1676, 1678, 1679, 1680, della superficie complessiva di Ha 5.71.33.

97A4914

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo alla indizione della sessione dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per l'anno 1997.

Si avvisa che l'ordinanza ministeriale con cui viene indetta la sessione d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per l'anno 1997, il cui testo viene inviato alle sedi di esame, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - dell'8 luglio 1997.

97A4988

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Aggiornamento delle parità dei poteri d'acquisto pubblicate nell'allegato 1 alla deliberazione CIPE 25 febbraio 1994 concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali.

A seguito della disponibilità dei dati 1996 concernenti le parità d'acquisto, si comunica l'aggiornamento dei relativi valori ai sensi del punto 3, comma 3, della delibera CIPE 25 febbraio 1994:

PPA lira/marco = 1621 · 2,05 = 790,73,
PPA lira/franco = 1621 : 6,60 = 245,61;
PPA lira/sterlina = 1621 : 0,672 = 2412,20;
PPA lira/pesetas = 1621 : 127 = 12,76.

97A4968

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Paternopoli, società cooperativa a responsabilità limitata, in Paternopoli.

Si comunica che in data 9 maggio 1997 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Paternopoli (Avellino), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Paternopoli (provincia di Avellino), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 12 giugno 1995, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Irpinia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avellino.

97A4922

137° aggiornamento dell'11 giugno 1997, alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Abusivismo

Il Testo unico in materia bancaria e creditizia ha stabilito il principio secondo cui l'attività bancaria e finanziaria è riservata a soggetti che rispondano a taluni requisiti strutturali e assolvano a specifici obblighi di registrazione.

Alle banche l'ordinamento riserva l'attività bancaria e la raccolta di fondi rimborsabili fra il pubblico, l'intermediazione finanziaria, nelle forme indicate dall'art. 106 del testo unico, è consentita ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvale dell'UIC

Ulteriori riserve di attività sono previste da altre disposizioni di legge per i soggetti che operano in specifici segmenti del mercato dei valori mobiliari e, da ultimo, nell'attività di mediazione creditizia

La tutela del rispetto delle riserve stabilite dall'ordinamento è affidata a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del regime penale, in un disegno unitario di contrasto del fenomeno dell'abusivismo nelle sue varie manifestazioni.

L'art. 133 del Testo unico vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, di termini che possano trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria. Alla Banca d'Italia è demandato il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni riservate alle banche possono essere utilizzate da soggetti diversi.

Le allegate istruzioni, da un lato danno attuazione all'art. 133 del testo unico in materia di abuso di denominazione bancaria, dall'altro definiscono alcune regole di comportamento a cui le banche devono attenersi allo scopo di non favorire lo svolgimento di attività bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati.

In particolare, in deroga al divieto generale, ai soggetti di natura finanziaria diversi dalle banche, sottoposti a controlli amministrativi, è consentito l'uso di parole e locuzioni riservate tali da non trarre in inganno il pubblico in ordine alle attività che questi intermediari sono legittimati a svolgere. Analogamente, il divieto non si applica in presenza di elementi di fatto che escludano ogni possibilità di equivoco sulla natura non bancaria e non finanziaria del soggetto.

Alle banche è richiesto altresì di prestare un'attiva collaborazione nell'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di abusivismo, anche segnalando alla Banca d'Italia le circostanze indicative di tali fenomeni. Il diffondersi di attività e prassi abusive può infatti produrre effetti distorsivi sulla concorrenza e costituire terreno privilegiato per diverse e più gravi forme di patologia finanziaria.

Le presenti istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo II e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

ABUSIVISMO (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

L'ordinamento ha fissato il principio secondo il quale i soggetti che intendono svolgere attività bancaria e finanziaria sul mercato devono rispondere a taluni requisiti strutturali e assolvere a specifici obblighi di registrazione Il regime dei controlli sui diversi soggetti si articola in modo differenziato a seconda della tipologia e della rilevanza degli interessi pubblici sui quali l'attività esercitata ha riflessi; risponde, più in generale, all'esigenza di assicurare un corretto dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali e una adeguata tutela degli utenti dei servizi finanziari.

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito denominato «T.U.») riserva alle banche l'esercizio dell'attività bancaria, definita come attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito; è inoltre vietata ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con propria delibera emanata a norma dell'art 11 del testo unico. Tale delibera ha confermato l'illiceità della raccolta presso soci da parte di cooperative svolgenti attività finanziaria.

Ai soggetti diversi dalle banche è comunque vietata la raccolta con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Inoltre, l'art. 133 del testo unico vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.

Il medesimo articolo attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le suddette parole o locuzioni possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche. La disciplina contenuta nelle presenti Istruzioni si propone di evitare possibili forme di confusione nel pubblico sui soggetti legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria; la confusione è possibile in modo particolare quando le parole o le locuzioni riservate siano utilizzate da società o enti che svolgono attività finanziaria.

La materia è sanzionata penalmente dall'art. 133, comma 3, del testo unico; la norma prevede inoltre il reato di millantata sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del testo unico

Le disposizioni sull'abuso di denominazione bancaria sono coerenti con l'obiettivo di assicurare una chiara e corretta informazione sulla natura dei diversi intermediari che offrono operazioni e servizi finanziari.

L'art 106 del testo unico prevede l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, per i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; delega alla normativa secondaria la specificazione del contenuto delle attività finanziarie previste, nonché la definizione delle caratteristiche che esse devono avere affinché siano da considerare esercitate nei confronti del pubblico (2); precisa che il credito al consumo si considera comunque effettuato nei confronti del pubblico anche se limitato all'ambito dei soci (3).

Ulteriori riserve sono stabilite da altre disposizioni normative per i soggetti che svolgono attività di investimento in valori mobiliari e attività di mediazione creditizia.

La tutela del rispetto delle regole è affidata a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del regime penale, in un disegno unitario di contrasto del fenomeno dell'abusivismo nelle sue varie manifestazioni.

Inoltre, nell'ottica di contrastare fenomeni di usura che possono essere ricondotti a intermediari finanziari abusivi, una specifica fattispecie di reato è volta a punire coloro che nell'esercizio dell'attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia indirizzano clienti verso soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria (art 16, comma 9, della legge 108/1996)

Le banche prestano ogni possibile collaborazione alle Autorità per evitare il diffondersi di attività e prassi abusive; queste ultime producono effetti distorsivi sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato e costituiscono terreno privilegiato per diverse e più gravi forme di patologia finanziaria, quali il riciclaggio, la truffa e l'usura.

---

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*

(2) Il decreto del Ministero del tesoro del 6 luglio 1994 — pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n 170 del 22 luglio 1994 - ha dato attuazione a quanto stabilito dal predetto art 106 del testounico Con ulteriore decreto del Ministro del tesoro emanato in pari data, in attuazione dell'art 113 del testo unico, sono state altresì definite le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie in questione

(3) Gli elenchi, generali e speciale,dei soggetti operanti nel settore finanziario, previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico, sono disponibili anche presso le filiali della banca d'Italia

2. *Fonti normative*

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

art. 133, comma 1, che vieta ai soggetti diversi dalle banche di utilizzare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria,

art. 133, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, a condizione che tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi o che ricorrano elementi di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sulla natura dell'attività svolta.

Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni rilevanti in materia di abusivismo bancario e finanziario

art. 10, comma 2, del testo unico, che riserva alle banche l'esercizio dell'attività bancaria;

art. 11, comma 2, del testo unico, che vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche;

art. 11, commi 3, 4, lett *c), d), d-bis), e), f),* e 5, del testo unico, che definisce le deroghe al divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico e specifica che nelle ipotesi di deroga al divieto sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata;

delibera CICR del 3 marzo 1994, emanata in attuazione dell'art 11 del T U,

art 106, comma 1, del testo unico, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi,

art 113, comma 1, del testo unico, che riserva l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art 106, comma 1, ai soggetti iscritti in una sezione speciale dell'elenco generale,

art 10, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n 77, che disciplina l'attività di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare,

art 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n 415, che disciplina l'esercizio dei servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari,

art 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che prevede l'albo dei promotori finanziari,

art 15, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84, che disciplina l'attività di investimento in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni da parte delle SICAV,

art 6, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n 344, che disciplina l'attività di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi,

art 10, comma 4, della legge 25 gennaio 1994, n 86, che disciplina l'attività di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,

art 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n 108, che disciplina l'attività di mediazione creditizia

Si rammenta che il Titolo VIII del testo unico stabilisce sanzioni di natura penale per la violazione delle riserve di raccolta del risparmio tra il pubblico, di attività bancaria e di attività finanziaria, per l'abuso di denominazione bancaria e per la millantata sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art 107 del T.U

Anche gli altri provvedimenti legislativi sopra indicati prevedono specifiche sanzioni di natura penale per la violazione delle relative riserve di attività

3. *Definizioni*

Ai fini della presente disciplina si definiscono

«banche autorizzate in Italia», le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie (art 1, comma 2, lett *d)* del testo unico),

«banca comunitaria», la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art 1, comma 2, lett *b)*, del testo unico) operante in Italia tramite succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi,

«capogruppo», la capogruppo di un gruppo bancario, come definita nel capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza,

«enti previdenziali vigilati», gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, nonché i fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124 e successive modificazioni e integrazioni,

«impresa di investimento comunitaria», l'impresa, come definita dall'art 1, comma 5, lett *e)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,

«impresa di investimento extracomunitaria», l'impresa, come definita dall'art 1, comma 5, lett *f)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n 415,

«intermediari finanziari italiani», gli intermediari finanziari vigilati e le altre società finanziarie iscritte nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del T U,

«intermediari finanziari vigilati», società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art 107 del testo unico, società di gestione di fondi comuni mobiliari aperti disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n 77, società di intermediazione mobiliare (SIM) disciplinate dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n 415, società fiduciarie disciplinate dall'art 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n 415, società di investimento a capitale variabile disciplinate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84, società di gestione di fondi comuni mobiliari chiusi disciplinate dalla legge 14 agosto 1993, n 344, società di gestione di fondi comuni immobiliari chiusi disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n 86,

«società appartenenti a un gruppo bancario», le società iscritte all'albo dell'art 64 del testo unico;

«società finanziaria capogruppo», la società finanziaria avente sede legale in Italia capogruppo di un gruppo bancario, come definita dall'art. 61 del testo unico

4 *Destinatari della disciplina*

La disciplina in materia di abuso di denominazione bancaria (cfr successiva sez II) è indirizzata ai soggetti operanti in Italia

Le indicazioni operative contenute nella sezione III del presente capitolo sono indirizzate alle capogruppo e alle banche autorizzate in Italia, al fine di contribuire ad assicurare il regolare funzionamento del mercato, tali regole si applicano anche alle banche comunitarie che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento

SEZIONE II

ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA

1 *Disciplina*

1 1 Riserva di denominazione bancaria

L'uso delle parole e delle locuzioni indicate nell'art 133, comma 1, del testo unico, è riservato alle banche autorizzate in Italia, alle banche comunitarie e alle banche extracomunitarie autorizzate a operare in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento

Ai soggetti diversi dalle banche è vietato l'uso delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.

Il divieto comprende sigle o abbreviazioni abitualmente utilizzati dalle banche (quali «popolare», «cassa», «risp» ecc) e i termini relativi alle operazioni tipiche bancarie ("depositi», «conti correnti» ecc), si estende anche a termini analoghi espressi in lingua straniera

Il divieto riguarda la denominazione sociale e ogni altro segno distintivo, e concerne anche ogni forma di pubblicità o di comunicazione rivolta al pubblico

1.2. Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi.

In considerazione dell'esistenza di controlli amministrativi, ai seguenti soggetti è consentito l'uso delle parole e delle locuzioni oggetto di riserva, con i vincoli per ciascuno indicati:

a) società finanziaria capogruppo: l'uso delle parole e delle locuzioni riservate è consentito a condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e, pertanto, idonee a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto, è inoltre consentito l'uso della denominazione del gruppo;

b) società appartenenti a un gruppo bancario. è consentito esclusivamente l'uso della denominazione del gruppo di appartenenza;

c) società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del testo unico ovvero controllate da una banca estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione europea o in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine;

d) intermediari finanziari vigilati ed enti previdenziali vigilati: l'uso delle parole e locuzioni oggetto di riserva è consentito a condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e, pertanto, idonee a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto (1);

e) intermediari finanziari italiani controllati da una banca estera avente sede in paesi appartenenti all'Unione europea o in paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: è consentito esclusivamente l'uso della denominazione della banca controllante, purché ciò non ingeneri confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto;

f) imprese di investimento comunitarie· è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine,

g) imprese di investimento extracomunitarie controllate da una banca estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione europea o in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine;

h) altre imprese di investimento extracomunitarie è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine a condizione che la stessa sia coerente con l'oggetto sociale e, pertanto, idonea a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto (1);

i) enti conferenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo del 20 novembre 1990 n. 356: possono utilizzare una denominazione in cui è compresa quella della banca pubblica originaria, sempreché sia specificata la natura del soggetto.

1 3 Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate in base a elementi di fatto

I soggetti che non svolgono alcun tipo di attività finanziaria possono utilizzare parole o locuzioni ricomprese nel divieto purché accompagnate da espressioni che escludano ogni possibilità di equivoco sulla natura delle attività esercitate: ad esempio in presenza di espliciti riferimenti ad attività non finanziarie (attività nel settore sanitario, dell'informatica, del commercio al minuto, delle offerte di lavoro, ecc) o ad attività non imprenditoriali (associative, sportive, di beneficenza, ecc.).

(1) Resta pertanto escluso la possibilità di utilizzare le parole «banca», «banco» «popolare», «depositi»

SEZIONE III

ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO, DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI ATTIVITÀ FINANZIARIA

Indicazioni operative

Le banche e le capogruppo prestano la propria collaborazione alle Autorità nell'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta di risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria; a tal fine evitano di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attività (1)

Qualora le banche e le capogruppo vengano a conoscenza di circostanze indicative di ipotesi di abusivismo, ne danno comunque comunicazione alla Banca d'Italia rassegnando ogni informazione disponibile, in considerazione degli effetti distorsivi che questi fenomeni possono determinare sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e sulla concorrenza (2).

In particolare, qualora il cliente sia una società che risulta esercitare attività di finanziamento, le banche e le capogruppo verificano che sia iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari.

Specifica cura va riposta in sede di negoziazione degli assegni; è indispensabile verificare con immediatezza, nei casi dubbi, che il soggetto trassato sia effettivamente una banca autorizzata, al fine di evitare un sostegno inconsapevole ad operazioni illecite che potrebbero determinare danni per l'intermediario (3).

Qualora vengano presentati assegni tratti su soggetti non bancari, anche se soltanto per il «dopo incasso», le banche, per consentire la divulgazione dell'informazione nei confronti del sistema, segnalano tempestivamente i casi all'Associazione Bancaria Italiana (4), allegando copia dei titoli, e comunicano altresì alla Banca d'Italia l'avvenuta segnalazione. Analoghe iniziative vanno assunte con riguardo a libretti di risparmio, certificati di deposito e titoli similari emessi da soggetti non bancari

Le banche forniscono specifiche disposizioni al personale per divulgare la fattispecie di reato introdotta dall'art. 16, comma 9, della legge n. 108/1996, al fine di prevenire in ogni modo comportamenti che, oltre a determinare possibili conseguenze sotto il profilo della responsabilità personale, possono compromettere la reputazione delle banche medesime.

Nel quadro dei rapporti con la clientela, gli intermediari svolgono, ove se ne ravvisi l'opportunità, un'opera di sensibilizzazione per segnalare i rischi insiti nel rivolgersi a soggetti non autorizzati per effettuare operazioni finanziarie.

(1) Si rammenta che l'art 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996,n 108, ha introdotto l'obbligo di iscrizione in apposito albo per chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia

(2) Tale comunicazione va effettuata anche nel caso in cui si sia provveduto a inoltrare alla competente autorità la segnalazione prevista dall'art 3 della legge 5 luglio 1991, n 197

(3) Cfr anche capitolo XXXI, paragrafo 5, delle istruzioni di vigilanza

(4) Le banche di credito cooperativo inoltrano le segnalazioni anche alla propria federazione nazionale

97A4923

138° aggiornamento del 13 giugno 1997, alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica alla disciplina in materia di insediamento di succursali e prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche comunitarie e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

In relazione all'evoluzione del quadro regolamentare conseguente all'emanazione del decreto legislativo n. 385/1993 si è ritenuto opportuno provvedere a una revisione delle Istruzioni di vigilanza concernenti l'insediamento di succursali e la prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche comunitarie e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

Con l'occasione viene esteso anche alle banche comunitarie l'obbligo, già previsto per le banche autorizzate in Italia, di effettuare le segnalazioni relative alle succursali non di primo insediamento e agli uffici di rappresentanza tramite l'invio del modello 3 S.I O.T E.C., al fine di garantire un tempestivo e completo aggiornamento degli archivi statistici tenuti dalla Banca d'Italia.

Le presenti disposizioni — che costituiscono una nuova versione del Capitolo LV delle Istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) — saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

BANCHE COMUNITARIE E SOCIETÀ FINANZIARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa*

Gli articoli 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia recepiscono nel nostro ordinamento i principi del mutuo riconoscimento e del controllo del Paese d'origine che integrano il mercato europeo dei servizi bancari, come previsto dalla Seconda Direttiva di coordinamento bancario (89/646/CEE)

La normativa consente alle banche e alle società finanziarie controllate da banche autorizzate in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) di esercitare in Italia le attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento, tramite una succursale ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità del Paese d'origine e sotto il controllo dell'Autorità stessa, che rimane responsabile della loro stabilità.

La disciplina contenuta nelle presenti Istruzioni, coerentemente con il testo unico e con il dettato comunitario, definisce per le banche comunitarie e le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento:

le procedure da seguire per operare in Italia tramite l'insediamento di succursali ovvero prestando i propri servizi senza stabilimento (tali procedure sono sintetizzate nell'all. *A)*;

le norme delle quali la Banca d'Italia è tenuta a verificare il rispetto, applicabili in quanto di interesse generale ovvero riguardanti materie assegnate espressamente alla competenza dell'Autorità del Paese ospitante dalla Seconda Direttiva,

i controlli e gli obblighi informativi a cui sono soggette

Vengono inoltre ricordati i poteri di intervento che la legge attribuisce alla Banca d'Italia in caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente disciplina.

---

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*

2. *Fonti normative*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U».):

art 13 che prevede, tra l'altro, l'iscrizione delle banche comunitarie all'albo,

art. 15, comma 3, che disciplina l'insediamento in Italia delle succursali di banche comunitarie,

art. 16, commi 3 e 5, riguardanti la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia;

art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;

art. 18, comma 2, che ammette al mutuo riconoscimento le società finanziarie comunitarie controllate da banche;

articoli 51, 54, comma 3, e 55 che disciplinano rispettivamente la vigilanza informativa, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie da parte della Banca d'Italia,

articoli 79 e 95 in tema di provvedimenti straordinari e di liquidazione coatta amministrativa.

La materia è, inoltre, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992 relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie (1).

---

(1) Cfr Boll Vig n 122, ottobre-dicembre 1992

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«banca comunitaria», la banca avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia,

«succursale», un punto operativo che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca, così come definito al capitolo IV delle Istruzioni di vigilanza,

«ufficio di rappresentanza», una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati, così come definita al capitolo IV delle Istruzioni di vigilanza,

«prestazione di servizi senza stabilimento», lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tale fattispecie sono individuate al capitolo LIX delle Istruzioni di vigilanza;

«libera prestazione di servizi», lo svolgimento di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di una banca comunitaria o di una società finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento,

«attività ammesse al mutuo riconoscimento», le attività elencate all'art. 1, comma 2, lett. *f)* del T U ,

«società finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento», una società finanziaria con sede in un Paese dell'Unione europea diverso

dall'Italia che, a giudizio dell'Autorità competente del Paese d'origine, rispetta le condizioni previste dall'art. 18, comma 2, della direttiva CEE 89/646

4. *Destinatari della disciplina*

Le presenti disposizioni si rivolgono alle banche comunitarie e alle società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento.

SEZIONE II

SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. *Primo insediamento.*

Le banche comunitarie che intendono per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notificano tale intendimento all'Autorità competente del Paese d'origine

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato al ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione preventiva dell'Autorità competente del Paese d'origine della banca (1).

La comunicazione contiene le seguenti informazioni, di cui all'art. 19 della direttiva 89/646/CEE:

a) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che la banca intende effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale,

b) il recapito in Italia della succursale dove possono essere richiesti i documenti (2),

c) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;

d) l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità della banca;

e) le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi intesi ad assicurare la protezione dei depositanti della succursale.

La succursale può stabilirsi e operare in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi sessanta giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dall'Autorità del Paese d'origine.

Le banche comunitarie segnalano la data di inizio dell'attività della succursale — una volta espletati gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per la costituzione di società — ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del testo unico (3).

---

(1) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio normativa e affari generali di vigilanza La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della comunicazione

Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento Per le banche comunitarie presenti in Italia con più succursali la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale (cfr successivo par 2)

(2) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria comunica alla Banca d'Italia quale di essa ha identicato come principale (cfr successivo par 2)

(3) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio normativa e affari generali di vigilanza

2 *Modifiche alle informazioni comunicate*

La banca comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui alle lettere da *a), b), c)* ed *e)* del precedente paragrafo 1, almeno trenta giorni prima di procedere al cambiamento.

Nel caso in cui la modifica riguardi l'insediamento di una nuova succursale essa va segnalata, entro il medesimo termine di trenta giorni, alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente mediante il mod. 3 S I.O.T.E C. (cfr. successiva sez. III). Lo stesso modello va utilizzato per segnalare l'inizio effettivo dell'attività della nuova succursale

La banca comunitaria presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata ad intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

Nel caso in cui l'Autorità competente del Paese d'origine esprima parere sfavorevole alle modifiche in questione, la banca ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia.

La banca comunica inoltre alla Banca d'Italia ogni modifica al sistema di garanzia dei depositi (cfr. precedente par. 1, lettera *e)*

3. *Attività esercitabili.*

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento (cfr. allegato *B)*

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia, attraverso le proprie succursali, attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni,

le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nel Paese d'origine;

l'Autorità competente del Paese d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate (1).

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia

La succursale può operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi sessanta giorni dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la relativa richiesta (2).

---

(1) La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio normativa e affari generali di vigilanza, ovvero, per le banche comunitarie già insediate, alla filiale territorialmente competente

(2) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta

4. *Disposizioni applicabili*

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche comunitarie, delle quali la Banca d'Italia verifica l'osservanza, sono di seguito riportate.

4.1. *Disposizioni di politica monetaria*

Le disposizioni di attuazione della politica monetaria eventualmente emanate dalle Autorità creditizie in base ai poteri richiamati dall'art 147 del testo unico.

Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria previste al capitolo XV delle istruzioni di vigilanza.

4.2. *Istruzioni di vigilanza*

Cap. I: Albo degli enti creditizi.

Cap. II: Abusivismo.

Cap. IV. Succursali di banche, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente.

Cap. XIII: Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari.

Cap. XXXI: Assegni bancari.

Cap. XXXII: Assegni circolari

Cap. XXXIX: Centrale dei rischi (par. 5).

Cap. XLII. La vigilanza informativa delle banche. Si applicano, con le modalità ivi descritte con specifico riferimento alle succursali di banche comunitarie, le disposizioni relative alla matrice dei conti (sez. II), al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato (sez. III, par. 2), alle segnalazioni sull'andamento degli impieghi (sez. IV).

Cap. XLVI. Proroga dei termini legali e convenzionali (par. 1), identificazione della clientela e registrazione delle operazioni (par. 4).

Cap. XLIX. Assunzione dell'incarico di banca depositaria di OICR, con esclusivo riferimento alle disposizioni di interesse generale a tutela dell'attività del fondo comune (1).

Cap. LIV: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Cap. LVII: Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle sezioni I, II, III e VI.

Cap. LXII: Particolari operazioni di credito.

Cap. LXIII: Cessioni di rapporti giuridici a banche (ad eccezione) della sez. II, paragrafi 2 e 3).

4.3. *Altre disposizioni.*

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, ulteriori rispetto a quelli indicati al capitolo XLII delle istruzioni di vigilanza (cfr. precedente par. 4.2) relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge n. 108 del 7 marzo 1997 «Disposizioni in materia d'usura», dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, ai fini della tutela dell'interesse generale si applica la disciplina in materia di credito al consumo — prevista al titolo VI, capo II del testo unico e dal decreto ministeriale n. 435927 dell'8 luglio 1992 — e quella a tutela della concorrenza e del mercato stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Nell'esercizio in Italia dei servizi di investimento, le banche comunitarie sono tenute al rispetto delle norme del decreto legislativo n. 415/1996, in quanto applicabili, e delle disposizioni contenute nel capitolo V del fascicolo «Intermediari del mercato mobiliare - Regolamento applicativo emanato dalla Banca d'Italia e istruzioni di vigilanza» (2).

Si richiama la disciplina in tema di antiriciclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, capo I, e ai relativi decreti di attuazione emanati dal Ministero del tesoro (3). Si segnalano inoltre le «Indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio», di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991, fornite dalla Banca d'Italia nel novembre 1994.

Le banche comunitarie sono tenute, infine, all'osservanza delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art 146 del testo unico, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.

---

(1) La domanda di autorizzazione per l'assunzine dell'incarico di banca depositaria da parte di banche comunitarie va corredata da un'attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine, unitamente alla traduzione in lingua italiana, in ordine al possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente Cfr capitolo XLIX delle istruzioni di vigilanza

(2) Per quanto riguarda le regole di comportamento nello svolgimento dei servizi, le banche comunitarie si attengono alle norme emanate dalla CONSOB

(3) Decreti ministeriali del 19 dicembre 1991, 26 giugno 1992, 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992

5. *I controlli*

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali di banche comunitarie in Italia, con facoltà di effettuare ispezioni nei limiti dettati dalle norme comunitarie

La Banca d'Italia valuta la situazione di liquidità delle succursali, in collaborazione con le Autorità competenti del Paese d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente ovvero tramite quelle Autorità.

Per quanto attiene ai rischi di mercato, la Banca d'Italia presta la propria collaborazione alle Autorità competenti del Paese d'origine affinché la succursale, ovvero la banca comunitaria, prenda le opportune iniziative per coprire i rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati finanziari italiani

Se le Autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie ovvero concorda altre modalità di verifica.

6. *Uffici di rappresentanza*

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche UE non sono sottoposti alle disposizioni previste ai precedenti paragrafi.

Le banche comunitarie comunicano alla Banca d'Italia, con il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. la succesiva sez. III), l'inizio dell'operatività degli uffici di rappresentanza, allegando i nominativi dei responsabili dell'ufficio (1).

---

(1) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio normativa e affari generali di vigilanza

SEZIONE III

MOD. 3 S.I.O T E.C.

Le banche comunitarie inviano alla Banca d'Italia il mod 3 S.I.O.T.E.C. per le segnalazioni, di seguito indicate, relative a succursali e uffici di rappresentanza:

comunicazioni preventive relative all'apertura di succursali non di primo insediamento;

segnalazioni di inizio effettivo dell'attività delle succursali non di primo insediamento;

segnalazioni di inizio effettivo dell'attività di uffici di rappresentanza;

segnalazioni relative alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza;

comunicazioni di rettifica dei dati trasmessi (cambio di indirizzo, variazioni del CAB, ecc).

Le segnalazioni, ad eccezione ovviamente delle comunicazioni preventive, vanno inviate entro cinque giorni dall'evento.

A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di più succursali o uffici di rappresentanza, non di primo insediamento, la banca può inviare contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C. riguardanti le aperture.

I trasferimenti di succursali o uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente, le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

A fini di controllo dell'integrità della base statistica la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro trenta giorni dalla ricezione del prospetto

SEZIONE IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

Una banca comunitaria che intende esercitare per la prima volta in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento, e quindi in regime di libera prestazione di servizi, può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto una comunicazione preventiva da parte dell'Autorità competente del Paese d'origine (1).

Nella comunicazione sono indicate:

le attività ammesse al mutuo riconoscimento che la banca intende esercitare,

le modalità con le quali intende operare.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia in libera prestazione di servizi attività anche diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni (2):

le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nel Paese d'origine;

l'Autorità competente del Paese d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

Le banche comunitarie possono operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi sessanta giorni dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la relativa richiesta (3).

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni di cui alla sezione II, paragrafi 4 e 5 Non si applicano le disposizioni in materia di liquidità e di rischi di mercato.

---

(1) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio normativa e affari generali di vigilanza La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della comunicazione

(2) La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio normativa e affari generali di vigilanza

(3) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta

SEZIONE V

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1 *Ordine di cessazione delle irregolarità.*

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 79 del testo unico, la Banca d'Italia può ordinare alle banche comunitarie di porre termine alle violazioni delle disposizioni relative alle succursali o alla libera prestazione di servizi in Italia.

L'ordine è rivolto alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale Il provvedimento è comunicato all'Autorità competente del Paese d'origine alla quale, se necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinché la banca ponga termine alle irregolarità

2. *Provvedimenti straordinari della Banca d'Italia.*

Nel caso in cui i provvedimenti dell'Autorità competente del Paese d'origine manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia — dopo aver informato l'Autorità in questione — adotta le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte delle banche.

La Banca d'Italia può assumere direttamente le misure necessarie nei casi di violazioni di leggi poste a tutela di interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi.

Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attività o della succursale.

I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale La Banca d'Italia informa la Commissione europea e l'Autorità del Paese d'origine dei provvedimenti adottati.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

La Banca d'Italia può promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale operante sul territorio nazionale, qualora l'Autorità competente del Paese d'origine abbia revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria concessa alla banca comunitaria.

SEZIONE VI

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in un Paese comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento — attraverso una propria succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi — sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione, prevista per le banche comunitarie alle sezioni II e IV delle presenti istruzioni (1) (2).

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle Autorità competenti del Paese d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, previste dall'art. 18, comma 2, della direttiva CEE 89/646, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nel Paese d'origine;

la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;

la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti del Paese d'origine;

la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della direttiva 83/350/CEE;

lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;

le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nel Paese d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività In tali disposizioni sono comprese quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla precedente sezione V

---

(1) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento Per le società finanziarie presenti in Italia con più succursali la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale

(2) Le imprese di investimento comunitarie si avvalgono della procedura prevista dal regolamento emanato dalla CONSOB il 27 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n 10 del 14 gennaio 1997)

ALLEGATO *A*

OPERATIVITÀ DELLE BANCHE COMUNITARIE IN ITALIA

FORME DI OPERATIVITÀ	PROCEDURE
Prima succursale	Preventiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'Autorità del Paese d'origine. La succursale può operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione della Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dell'Autorità estera.
Ulteriori succursali	La banca comunitaria invia preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.
Uffici di rappresentanza	La banca comunitaria, ovvero la sua succursale italiana se già insediata, invia una comunicazione successiva alla Banca d'Italia a fini informativi.
Libera prestazione di servizi	Preventiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'Autorità del Paese d'origine.

ALLEGATO *B*

LISTA DELLE ATTIVITÀ AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

— raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione,

— operazioni di prestito, compresi il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting;

— leasing finanziario,

— servizi di pagamento;

— emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito);

— rilascio di garanzie e di impegni di firma,

— operazioni per proprio conto o per conto della clientela in. strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di interesse, valori mobiliari;

— partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

— consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese,

— servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»,

— gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

— custodia e amministrazione di valori mobiliari,

— servizi di informazione commerciale;

— locazione di cassette di sicurezza.

ALLEGATO C

BANCA D'ITALIA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina 1

Alla Banca d'Italia
Filiale di .... *Protocollo B.I.* ....

Sez. 1

La presente comunicazione si riferisce a

1 ☐ Succursale
2 ☐ Ufficio di rappresentanza

Sez. 2

Motivo della comunicazione.

1 ☐ Comunicazione preventiva n. ....
2 ☐ Apertura (Comunicazione preventiva n. ....)
3 ☐ Chiusura
4 ☐ Rettifica

Sez. 3

BANCA SEGNALANTE ______________________ (Codice A.B.I.)

SEDE LEGALE ______________________

Sez. 4 **IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA**

COMUNE DI INSEDIAMENTO ______________________ (ovvero CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro) (Sigla Prov.)

(Codice comune B.I.)

FRAZIONE ______________________

LOCALITÀ ______________________

INDIRIZZO ______________________

______________________ (C.A.P.)

C.A.B. succursale

DATA DI APERTURA

DATA DI CHIUSURA

Codice succursale B.I. (da indicare solo per chiusura o per rettifica)

(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina 2

Sez. 5 EVENTUALI CONSIDERAZIONI DELLA BANCA

_______________________ (Luogo e data)

_______________________ (Firma dei rappresentanti aziendali)

PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA

Sez. 6

DATA DI RICEZIONE DELLA SCHEDA DI COMUNICAZIONE (protocollo della Filiale) [| |] (GG MM AA)

VALUTAZIONE DELLA FILIALE DELLA BANCA D'ITALIA CHE ESERCITA LA VIGILANZA SULLA BANCA

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SI RIFERISCE A

1 ☐ Comunicazione preventiva per la quale non si è ritenuto di porre la sospensiva nei termini stabiliti;

2 ☐ Comunicazione preventiva per la quale è stata posta la sospensiva per le motivazioni di seguito riportate:

BANCA D'ITALIA - FILIALE DI _______________________ [| |] (in codice)

N _______ del _______________

_______________________ (Firma del Direttore)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MOD 3 S.I O T E.C

Il presente modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sezione 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.

Il «Motivo della comunicazione» deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sezione 2 del modulo.

Comunicazioni preventive

per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sezione 2 Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca) e C A.B

Apertura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data chiusura, codice succursale B I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza

Si precisa che il codice C A B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.

Nei casi di apertura di ulteriori succursali va indicato il riferimento alla comunicazione preventiva.

Chiusura

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo.

Con questa causale vanno segnalate anche le rinunce all'apertura di succursali per le quali erano già state inviate le comunicazioni preventive.

Rettifica

con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati già trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.

La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I e del codice succursale B.I. per le succursali).

Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco.

Trasferimenti e trasformazioni

i trasferimenti di succursali e di uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione Analogamente le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

97A4924

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 4315/Sett. Un in data 4 giugno 1997, il cognome del sig. Adriano Polissa, nato a Trieste il 27 novembre 1965 è stato ripristinato nella forma originaria di Poljšak, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

97A4925

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, e del decreto rettorale n 0195 del 12 giugno 1997 di rideterminazione della pianta organica di Ateneo, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F20X «ginecologia ed ostetricia», disciplina di «ginecologia ed ostetricia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il perioso di effettivo servizio nella qualifica, la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A4926

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura il consiglio direttivo della scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di lettere e filosofia

disciplina «storia delle tecniche artistiche», settore scientifico-disciplinare. L25D, intitolato «museologia e critica artistica e del restauro»

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4927

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà sottoindicata dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare: G09A «zootecnica generale e miglioramento genetico», disciplina «miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica»;

settore scientifico-disciplinare: V32A «malattie infettive degli animali domestici», disciplina «malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n 341

97A4928

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 84 dell'11 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MYELOSTIM 13 e 47 con solvente riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, dove è scritto: «*Rone* Poulenc Rorer Pharma», leggasi: «*Rhone* Poulenc Rorer Pharma».

97A4948

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1997 concernente: «Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Monza, manifestazione 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 20, all'art. 8, prima colonna, quarto rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... dei primi *dieci* biglietti estratti vincenti ...», leggasi: «... dei primi *cinque* biglietti estratti vincenti ...».

97A4951

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata "Missioni conto terzi - Snam S.p.a.: depositi provvisori numeri 144-229-2681" di pertinenza della Soprintendenza archeologica per l'Umbria - Perugia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel titolo del decreto riportato nel frontespizio, a pag. 7 del sommario e a pag. 16, seconda colonna, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Chiusura del patrimonio della gestione fuori bilancio, ...», leggasi: «Chiusura *della gestione liquidatoria* del patrimonio della gestione fuori bilancio, ...»; inoltre sempre a pag. 16, seconda colonna, al primo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti costituiti, ...», leggasi: «Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti *di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma* costituiti, ...».

97A4933

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria "dei Quattro Comuni" di Prarolo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 11, prima colonna, al terz'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria "dei Quattro Comuni" di Prarolo *(Vicenza)*...», leggasi: «Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria "dei Quattro Comuni" di Prarolo *(Vercelli)*...».

97A4932

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata "Interventi urgenti per la salvaguardia dei beni culturali colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria"». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, prima colonna, al penultimo comma delle premesse, terzo rigo, dove è scritto: «... a norma dell'art. 13 della legge n. *404/56* ...», leggasi: «... a norma dell'art. 13 della legge n. *1404/56* ...».

97A4934

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata "Contributi di ricerca - fondi C.N.R." di pertinenza della Soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale - Roma». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 22, prima colonna, art. 2, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «... gestione fuori bilancio, *sarà* restituito, ...», leggasi: «... gestione fuori bilancio, *è stato* restituito, ...».

97A4935

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata "Convenzione per lavori urgenti antica Cassia" di pertinenza della Soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale - Roma». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 22, seconda colonna, al secondo comma delle premesse, terzo rigo, dove è scritto: «... per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. *336*, ...», leggasi: «... per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. *386*, ...».

97A4936

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata "Progetto scienza e tecnologia per i beni culturali" finanziata con fondi del Consiglio nazionale delle ricerche - C.N.R. - presso l'Istituto centrale per la patologia del libro con sede in Roma». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 24, prima colonna, al quarto comma delle premesse, quinto rigo, dove è scritto: «Progetto e tecnologia per i beni culturali», leggasi: «Progetto *scienza* e tecnologia per i beni culturali».

97A4937

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria di difesa della sponda destra del torrente Chiavenna - Monticelli d'Ongina - Piacenza». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 25, prima colonna, secondo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno *1958*, n. 396 ...», leggasi: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno *1988*, n. 396 ...»; inoltre, sempre a pag. 25, seconda colonna, al quart'ultimo comma delle premesse, penultimo rigo, dove è scritto: «... citata legge n. 520 del *1903*, ...», leggasi: «... citata legge n. 520 del *1993*, ...».

97A4939

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure di Ponte dell'Olio avente sede in Ponte dell'Olio - Piacenza». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 26, prima colonna, secondo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno *1958*, n. 396 ...», leggasi: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno *1988*, n. 396 ...»; inoltre, al quart'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «... citata legge n. 520 del *1903*, ...», leggasi: «... citata legge n. 520 del *1993*, ...»; infine, al terz'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria di *difesa della sponda destra* del torrente Nure di Ponte dell'Olio ...», leggasi: «Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Nure di Ponte dell'Olio ...».

97A4938

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 13 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale della Società STEL di San Remo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, prima colonna, secondo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. *39*, ... », leggasi: «Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. *349*, ...».

97A4940

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 13 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia per il personale delle Ferrovie meridionali sarde di Iglesias». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 35, prima colonna, al secondo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. *39*, ... », leggasi: «Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. *349*, ...».

97A4941

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 13 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata "Vendita cataloghi e pubblicazioni presso la Galleria nazionale dell'Umbria" di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria - Perugia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, prima colonna, alla fine delle premesse deve essere inserito: «*Decreta*».

97A4942

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 13 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza archeologica delle Marche con sede in Ancona e denominata "Canoni riprese fotografiche"». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 39, seconda colonna, al terzo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge 25 novembre 1971, n. *1401*, ...», leggasi: «Vista la legge 25 novembre 1971, n. *1041*, ...».

97A4943

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici "G. Giardino"». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 45, seconda colonna, al terzo comma delle premesse, terzo rigo, dove e scritto: «"G. *Gardino*" (O.N.A.M.I.P.) ...», leggasi: «"G. *Giardino*" (O.N.A.M.I.P.) ...»; inoltre, a pag. 46, seconda colonna, sotto la dicitura «Proventi e rendite», in corrispondenza della voce «Insussistenza di passività: minori debiti (vedi allegato A)», dove è riportata la cifra: *«259.125.000»*, leggasi: *«259.125.088»*.

97A4944

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 13 dicembre 1996 concernente: «Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda provinciale trasporti di Verona». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'ultima pagina, prima colonna, dopo il quarto comma delle premesse, deve intendersi inserito il seguente comma: «*Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;*».

97A4945

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 aprile 1997 concernente: «Ripartizione di risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome per interventi di edilizia agevolata». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1997).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 9, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... edilizia *agevolata*», leggasi: «... edilizia *residenziale*».

97A4950

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1996 concernente: «Equipollenza della laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo economico-organizzativo, alla laurea in ingegneria gestionale ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 19 maggio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 15, prima colonna, al penultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge 12 gennaio 1991, n. *12*, con riguardo all'art. 2; », leggasi: «Vista la legge 12 gennaio 1991, n. *13*, con riguardo all'art. 2;», inoltre, sempre nella medesima pagina, stessa colonna, all'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nell'*ordinanza* del 19 luglio 1996;», leggasi: «Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'*adunanza* del 19 luglio 1996;».

97A4946

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 dicembre 1996 concernente: «Equipollenza della laurea in ingegneria idraulica alla laurea in ingegneria civile indirizzo idraulica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 7, seconda colonna, al secondo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto del Prresidente della Repubblica 11 lugl›o 1980, n. *168*;», leggasi: «Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. *382*;»; inoltre, dopo il suddetto secondo comma deve intendersi inserito quanto segue: «*Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168*;».

97A4947

Comunicato relativo all'avviso del Ministro della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 84 dell'11 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MYELOSTIM 13 e 47 con solvente riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, sono riportate le seguenti correzioni a seguito di alcuni errori verificatisi in sede di impaginazione del predetto decreto, dove e scritto: «Chugai *Fharmaceutical* Co Ltd.», leggasi: «Chugai *Pharmaceutical* Co Ltd.».

97A4949

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 4 4 0 9 7 *

L. 1.500